

Manuale d'uso:

Trasmissione dei dati necessari alla determinazione delle tariffe di riferimento provvisorie per l'anno 2026, alla determinazione delle tariffe di riferimento definitive per l'anno 2025 per le località sorte dopo il 20 ottobre 2025 e fino al 31 dicembre 2025, per le località in avviamento, e per l'avvio delle gestioni d'ambito tariffario avvenute nel medesimo periodo

Acquisizione/modifica dei valori riferiti ai cespiti di proprietà del distributore soggetti a trasferimento a titolo oneroso per tutte le località

12 gennaio 2026

1	Accesso alla raccolta	4
2	Funzionalità comuni nella raccolta dati.....	10
2.1	Funzione Seleziona località	10
2.2	Il caricamento massivo	11
2.3	I bottoni all'interno delle maschere	13
2.4	La sezione Invio definitivo.....	14
3	Indicazioni generali sui contenuti della raccolta	16
4	Contenuto delle sezioni della raccolta	19
4.1	Dati di società	19
4.1.1	Stratificazione contributi centralizzati	19
4.1.1.1	Modalità di compilazione	19
4.1.2	Investimenti, contributi e dismissioni in sistemi di telelettura e telegestione (tel)19	
4.1.2.1	Modalità di compilazione	20
4.1.3	Gare d'ambito	20
4.1.3.1	Modalità di compilazione	23
4.2	Dati di località.....	24
4.2.1	Stato di lavorazione località.....	24
4.2.1.1	Modalità di compilazione	25
4.2.2	Affidamento concessioni località a seguito gara d'ambito	25
4.2.2.1	Modalità di compilazione	33
4.2.3	Riclassifiche reti di trasporto	34
4.2.4	Scelta articolo 19.2 RTDG per località alimentate a GNL e con CARRO BOMBOLAIO	34
4.2.4.1	Modalità di compilazione	36
4.3	Attività di distribuzione	37
4.3.1	Sezione I – Risultati Fisici	37
4.3.1.1	Modalità di compilazione	38

4.3.2	Sezione II – Costo Storico	38
4.3.2.1	Modalità di compilazione	39
4.3.3	Sezione II - VIR	40
4.3.3.1	Modalità di compilazione	46
4.3.4	Sezione II - Rab Disallineate	46
4.3.4.1	Modalità di compilazione	46
4.3.5	Sezione II - Riclassificazione reti di trasporto.....	47
4.3.6	Sezione II bis – Stratificazione contributi.....	47
4.3.6.1	Modalità di compilazione	48
4.3.7	Sezione III – Riclassifiche	49
4.3.7.1	Modalità di compilazione	50
4.3.8	Sezione III – Riclassifiche per valori VIR.....	50
4.3.9	Sezione III – Riclassifiche per valori RAB DISALLINEATE	50
4.3.10	Sezione III bis – Stratificazione Contributi per Riclassifiche	50
4.3.10.1	Modalità di compilazione.....	51
4.3.11	Sezione IV – Dismissioni.....	52
4.3.11.1	Modalità di compilazione	53
4.3.12	Sezione IV – Dismissioni per valori VIR.....	53
4.3.13	Sezione IV – Dismissioni per valori RAB DISALLINEATE	53
4.3.14	Sezione IV bis – Stratificazione contributi per dismissioni	53
4.3.14.1	Modalità di compilazione	54
4.4	Attività di misura.....	56
4.4.1	Sezione I – Risultati fisici.....	56
4.4.1.1	Modalità di compilazione	56
4.4.2	Sezione II – Costo Storico.....	56
4.4.2.1	Modalità di compilazione	59

4.4.3	Sezione II - VIR	60
4.4.4	Sezione II - Rab Disallineate	60
4.4.5	Sezione II - Riclassificazione reti di trasporto.....	60
4.4.6	Sezione II bis – Stratificazione contributi.....	60
4.4.6.1	Modalità di compilazione	62
4.4.7	Sezione III – Riclassifiche	63
4.4.8	Sezione III – Riclassifiche per valori VIR.....	63
4.4.9	Sezione III – Riclassifiche per valori RAB DISALLINEATE	63
4.4.10	Sezione III bis – Stratificazione Contributi per Riclassifiche	63
4.4.11	Sezione IV – Dismissioni.....	63
4.4.12	Sezione IV - Dismissioni G4/G6 disinstallati	63
4.4.13	Sezione IV – Dismissioni per valori VIR.....	64
4.4.14	Sezione IV – Dismissioni per valori RAB DISALLINEATE	64
4.4.15	Sezione IV bis – Stratificazione contributi per Dismissioni.....	64
4.5	Allegati	65
4.5.1	Invio certificazioni	65
	Allegato 4.....	67
	Allegato 5.....	68
5	Richiesta di informazioni	69

1 Accesso alla raccolta

Per poter accedere alla raccolta dati è necessario che l'impresa distributrice, nella persona del legale rappresentante, sia accreditata presso l'Anagrafica Operatori.

Pertanto, dopo essersi collegati al sito dell'Autorità di regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) www.arera.it, entrando nella sezione “**Area Operatori**”, si accede alla seguente pagina:



Figura 1.1: accesso raccolte dati

Cliccando su **Raccolte dati** e, nella pagina successiva, su **“Accesso al sistema”**, si accede alla pagina in cui è possibile effettuare l’accesso (figura 1.2).




Figura 1.2: pagina di accesso

Dopo aver effettuato l’autenticazione, l’utente troverà una pagina, definita come Indice delle raccolte, che elenca le raccolte dati a cui è abilitato: tra queste troverà anche *“Rab Gas -Tariffe di distribuzione di gas naturale e di gas diversi dal naturale”*.


Selezionando il link relativo alla raccolta in questione, si accede alla pagina dello “*Storico edizioni raccolta dati Rab Gas - Tariffe di distribuzione di gas naturale e di gas diversi dal naturale*” (figura 1.3).


Indice raccolte	Info Raccolta	Anagrafiche
Storico edizioni raccolta dati Rab Gas - Tariffe di distribuzione di gas naturale e di gas diversi dal naturale		
Edizione	Svolgimento raccolta	
 Anno solare 2024 conguaglio	Dal 20/10/2025 al 17/11/2025	
 Anno solare 2023	Dal 15/10/2024 al 18/11/2024	
 Anno solare 2023 conguaglio	Dal 13/01/2025 al 31/01/2025	
 Anno solare 2022	Dal 17/10/2023 al 20/11/2023	
 Anno solare 2022 conguaglio	Dal 10/01/2024 al 31/01/2024	
 Anno solare 2021	Dal 19/10/2022 al 22/11/2022	
 Anno solare 2021 conguaglio	Dal 09/01/2023 al 01/02/2023	
 Anno solare 2020 conguaglio	Dal 10/01/2022 al 31/01/2022	
 Anno solare 2020	Dal 19/10/2021 al 18/11/2021	
 Anno solare 2019	Dal 15/10/2020 al 19/11/2020	


Figura 1.3: storico della raccolta

In questa pagina si trova il *link* per tornare all'indice delle raccolte dati, oltre ad altre informazioni quali:

- l'edizione e il suo riferimento;
- il periodo di svolgimento della raccolta;
- lo stato della raccolta (aperta o chiusa);
- lo stato della compilazione (non iniziata, parziale o completa);
- le informazioni riguardanti l'invio definitivo (non effettuato o effettuato);
- il *link* per accedere alla raccolta rappresentato dall'icona che precede il riferimento dell'edizione o dallo stato della raccolta.

Il simbolo  indica che i dati sono modificabili in quanto non è stato ancora effettuato l'invio definitivo.

Il simbolo  indica che la raccolta è stata compilata completamente, ma non è stato ancora effettuato l'invio definitivo.

Il simbolo  indica che i dati non sono modificabili, in quanto è già stato effettuato l'invio definitivo oppure perché la raccolta è chiusa.

Il pannello di controllo della raccolta

Accedendo alla raccolta viene visualizzata la pagina “*Pannello di controllo*” (figura 1.4) dove sono presenti tutte le voci inerenti a questa raccolta.

Indice raccolte	Anagrafiche	Pannello di controllo RACCOLTA
Pannello di controllo		
Denominazione		Manuale ?
Dati società		
Stratificazione contributi centralizzati		COMPILA
Investimenti, contributi e dismissioni in sistemi di telelettura e telegestione (TEL)		COMPILA
Gare d'ambito		COMPILA
Dati località		
Stato di lavorazione località	RIEPILOGO	COMPILA
Affidamento concessioni località a seguito gara d'ambito		COMPILA
Riclassifiche reti di trasporto		COMPILA
Sceita articolo 19.2 RTDG per località alimentate a GNL e con carro bombolaio		COMPILA
Con riferimento alle distribuzioni di gas diversi dal gas naturale si precisa quanto segue: <ul style="list-style-type: none"> Le località con anno di prima fornitura (APF) 2022 o 2023, possono non compilare le sezioni di seguito descritte. Le località per le quali alla data del 31 dicembre 2022 il numero di punti di riconsegna attivi (PDR) risulta inferiore a 300, possono non compilare le sezioni di seguito descritte (devono però spuntare il flag PDR 300 presente in ATTIVITÀ DI DISTRIBUZIONE - SEZIONE I - RISULTATI FISICI). 		
Attività di distribuzione		
Sezione I - Risultati Fisici	RIEPILOGO	COMPILA
Sezione II - Costo Storico	RIEPILOGO	COMPILA
Sezione II - VIR	RIEPILOGO	COMPILA
Sezione II - Rab Disallineate	RIEPILOGO	COMPILA
Sezione II - Riclassificazione reti di trasporto	RIEPILOGO	COMPILA
Sezione II bis - Stratificazione contributi	RIEPILOGO	COMPILA
Sezione III - Riclassifiche	SELEZIONA LOCALITÀ	RIEPILOGO
Sezione III - Riclassifiche per valori VIR	SELEZIONA LOCALITÀ	RIEPILOGO
Sezione III - Riclassifiche per valori RAB DISALLINEATE	SELEZIONA LOCALITÀ	RIEPILOGO
Sezione III bis - Stratificazione Contributi per Riclassifiche	SELEZIONA LOCALITÀ	RIEPILOGO
Sezione IV - Dismissioni	SELEZIONA LOCALITÀ	RIEPILOGO
Sezione IV - Dismissioni per valori VIR	SELEZIONA LOCALITÀ	RIEPILOGO

Figura 1.4: Pannello di controllo della raccolta

Nel pannello di controllo, come nel resto del sistema, è presente il bottone per poter tornare all'indice delle raccolte (riquadro verde in figura 1.4). Inoltre da qualunque punto del sistema è sempre possibile tornare a questa pagina cliccando il bottone in alto a destra "Pannello di controllo RACCOLTA" (riquadro rosso in figura 1.4).

Nel pannello di controllo, sono presenti diverse voci e accanto a queste i bottoni:

- **SELEZIONA LOCALITÀ:** che permette la selezione delle località per le quali rettificare i dati relativi al campo di “*Quota di proprietà*” per gli Anni Solari precedenti per le maschere relative a “*Sezione III - Riclassifiche*”, “*Sezione III bis - Stratificazione contributi per Riclassifiche*”, “*Sezione IV - Dismissioni*” e “*Sezione IV bis - Stratificazione contributi per Dismissioni*” (vedi paragrafo 3.1).
- **RIEPILOGO:** che permette di visualizzare l’elenco delle località dell’operatore per le sezioni relative ai *Dati località*;
- **COMPILA:** che permette di compilare le maschere delle sezioni *Dati società* e *Allegati* o di accedere al menù di compilazione per la sezione *Dati località*.

I bottoni di compilazione cambieranno aspetto in base allo stato: il tasto di compilazione associato ad una voce, in principio di colore celeste, diviene azzurro acceso quando tutte le maschere associate alla sezione sono state compilate.

ATTENZIONE: nell’elenco delle località associate all’operatore sono comprese anche località *in stato di pending*.

Per queste ultime (cfr. manuale Anagrafica Territoriale) è possibile visualizzare i dati precedentemente memorizzati, ma non modificarli né salvare le maschere. Per poter effettuare l’invio definitivo è dunque necessario che la situazione di pendenza sia risolta (confermando l’avvenuta acquisizione/cessione nell’Anagrafica Territoriale o sollecitando l’operatore cedente a farlo qualora sia stata dichiarata un’acquisizione non confermata dalla controparte).

2 Funzionalità comuni nella raccolta dati

2.1 Funzione Seleziona località

La funzione, cui si accede attraverso il bottone “SELEZIONA LOCALITÀ” presente nel pannello di controllo è disponibile per le seguenti maschere dell’attività di distribuzione e dell’attività di misura:

- Sezione III – Riclassifiche;
- Sezione III bis – Stratificazione Contributi per Riclassifiche;
- Sezione IV – Dismissioni;
- Sezione IV bis – Stratificazione contributi per dismissioni.

Premendo il bottone il sistema presenta l'elenco delle località dell'esercente che rispettano le seguenti condizioni:

- sono a gas naturale
- non hanno lo stato di lavorazione “**Verificato con l'Ente concedente**” da edizioni precedenti della raccolta in tutti i periodi di riferimento per i quali la località risultava presente (figura 2.1).

La funzione consente di scegliere per quali località e quali periodi di riferimento modificare i dati relativi alla “**Quota di proprietà**”.

Selezionando una o più località per uno o più periodi di riferimento e premendo il bottone “CONFERMA”, si accede alla sezione di caricamento massivo (paragrafo 2.2), da cui sarà possibile scaricare il template Excel che comprenderà, oltre alle località compilabili per il periodo di riferimento in corso, anche quelle selezionate per i periodi.

Questa funzionalità consente di snellire il processo di caricamento massivo in quanto verranno considerate, per le sezioni sopra indicate, le sole località selezionate per la generazione del template Excel che verrà poi utilizzato per il caricamento massivo.

Raccolta dati: Rab Gas - Tariffe di distribuzione di gas naturale e di gas diversi dal naturale - Anno solare 2020 conguaglio

Indice raccolte	Anagrafiche	Pannello di controllo RACCOLTA
<div> <div>Anno Solare 2019</div> <div> <div>10242</div> <div>Località di Centria (4845)</div> </div> <div> <div>Seleziona Tutti <input type="checkbox"/></div> <div><input type="checkbox"/></div> </div> </div> <div> <div>Anno Solare 2018</div> <div>Anno Solare 2017</div> <div>Anno Solare 2016</div> <div>Anno Solare 2015</div> </div> <div> <div>ANNULLA</div> <div>CONFERMA</div> </div>		

Figura 2.1: elenco località anni precedenti

2.2 Il caricamento massivo

Una modalità alternativa di compilazione è il Caricamento Massivo.

I caricamenti massivi sono disponibili solo per le maschere della seconda sezione (Dati località) e permettono di salvare contemporaneamente i dati relativi a tutte le località dell'operatore, senza il bisogno di accedere alle singole pagine.

Per utilizzare tale modalità basta premere il bottone RIEPILOGO dal Pannello di controllo della raccolta. Il sistema presenterà, sotto l'elenco delle proprie località, una maschera come da immagine seguente¹:

¹ L'aspetto del pulsante Sfoglia e della casella di caricamento può variare a seconda del *browser* utilizzato.



Figura 2.2: Caricamento massivo

Per prima cosa occorre scaricare il *template Excel* (.xls), cliccando sull'icona raffigurante un cerchio arancione con una freccia bianca all'interno (riquadro rosso in figura 2.2). Il *file* scaricato conterrà (se presenti) i dati già caricati nella sezione corrente per tutte le località e dovrà essere completato seguendone l'intuitiva impostazione grafica.

Dopo la compilazione il *file* deve essere caricato sul sistema, cliccando sul bottone SFOGLIA si apre una finestra da cui selezionare il documento *Excel* opportunamente compilato. Cliccando sul bottone CARICA si carica il contenuto del *file* nel sistema.

Appena caricato il *file*, a video comparirà un messaggio che indica se l'*upload* del *file* è andato a buon fine: **questo non implica che il sistema abbia accettato e salvato i dati in esso contenuti.**


Entro pochi minuti si riceverà infatti un'*e-mail* per informare dell'avvenuto salvataggio dei dati inseriti o, qualora fossero stati riscontrati degli errori, il motivo del rifiuto e i valori eventualmente da correggere.

È possibile ripetere ogni caricamento più volte: ogni volta che un invio massivo va a buon fine i dati contenuti nel *file Excel* sovrascrivono i precedenti valori eventualmente dichiarati per quella sezione, se invece sono riscontrati errori o vincoli non rispettati, nessun nuovo dato viene salvato.

NOTA: i dati caricati attraverso questa funzionalità saranno visibili all'interno delle maschere solo dopo l'avvenuta ricezione dell'*e-mail* riguardante l'esito del caricamento.

ATTENZIONE: le maschere compilate con caricamento massivo sono salvate automaticamente.

Unicamente per la *sezione I – Risultati fisici* è in alcuni casi necessario accedere alla maschera della località per confermare il salvataggio: nei casi in cui è previsto l'invio dell'*istanza per il riconoscimento dei maggiori oneri derivanti dall'applicazione di quanto previsto dal comma 4, articolo 46/bis del decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159*, come convertito dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e successivamente modificato dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244 (di seguito: *decreto legge n. 159/07*) (cfr. paragrafo 4.3.1). Infatti, il *file* deve essere caricato tramite l'interfaccia *web* per poter effettuare l'invio definitivo.

Le località per cui ciò si rende necessario sono comunque facilmente identificabili dal menù di configurazione della sezione in quanto identificate dal simbolo di *non compilato* .

Un messaggio indicante la necessità di caricare il *file* compare inoltre nel *file Excel* durante la compilazione se si dichiarano valori non nulli dell'ammontare COL di cui al comma 59.4 dell'Allegato A alla deliberazione 29 dicembre 2022, 737/2022/R/GAS, come successivamente modificato e integrato (di seguito: RTDG).

ATTENZIONE: dall'elenco delle località presenti nel *file Excel* sono escluse eventuali località in stato di pending.

Per queste ultime non è infatti consentito il salvataggio di nuovi dati finché la situazione di pendenza non viene risolta.

2.3 I bottoni all'interno delle maschere

All'interno delle maschere delle sezioni "*Dati società*", "*Dati località*" e "*Sezione I - Risultati Fisici*" è possibile cancellare tutti i dati imputati nella maschera e aggiornare lo stato di compilazione della stessa in "*Non Compilato*" mediante il bottone CANCELLA DATI.

In fondo alla pagina, inoltre, è presente una banda blu che contiene dei bottoni e può essere di tre tipi:

- se la maschera appartiene alle sezioni *Dati società* e *Dati località*, i bottoni presenti sono:



- se la maschera appartiene alle sezioni *Attività di distribuzione* e *Attività di misura*, i bottoni presenti sono:



- per la maschera di *Invio allegati* i bottoni presenti sono:



- SALVA: permette il salvataggio dei dati imputati.

ATTENZIONE: i dati non vengono salvati in automatico, bisogna sempre darne esplicita conferma attraverso il bottone SALVA.

- ELENCO MASCHERE: riporta alla pagina con l'elenco delle località da compilare. Anche in questo caso se si sono imputati dei dati nella maschera questi NON vengono salvati automaticamente; pertanto ogni volta che si rientra nelle maschere saranno presenti i dati dell'ultimo salvataggio effettuato.
- STAMPA PDF: genera il *pdf* della maschera.
- INVIO DEFINITIVO: porta alla sezione *Invio definitivo*.
- ANNULLA: permette di ritornare al pannello di controllo della raccolta. Anche in questo caso se si sono imputati dei dati nella maschera questi NON vengono salvati automaticamente; pertanto ogni volta che si rientra nelle maschere saranno presenti i dati dell'ultimo salvataggio effettuato.

2.4 La sezione Invio definitivo

È possibile accedere a questa sezione in più modi:

- dal pannello di controllo della raccolta tramite il bottone INVIO DEFINITIVO;
- dalle maschere, attraverso il bottone INVIO DEFINITIVO.

In tutti i casi se la compilazione della raccolta non è stata completata il sistema non permette l'invio definitivo dei dati e mostra un messaggio che avvisa l'utente dell'impossibilità di effettuare tale operazione. Se invece la compilazione della raccolta è completa, il sistema chiede conferma sulla volontà di effettuare l'invio o se si desidera annullare e tornare alla compilazione.

A invio definitivo avvenuto, il sistema spedisce un'e-mail al rappresentante legale e agli utenti delegati, con in allegato l'attestato della avvenuta ricezione dei dati da parte del sistema.

ATTENZIONE: Per effettuare l'invio dei dati è necessario aver compilato totalmente la raccolta dati.

3 Indicazioni generali sui contenuti della raccolta

La presente raccolta è rivolta:

▪ **con riferimento ai dati tariffari:**

- alle imprese di distribuzione interessate dalla nascita di località successivamente alla data del 20 ottobre 2025 (di seguito si indicherà con **località nuove** le località in cui la prima fornitura di gas è avvenuta in data successiva al 20 ottobre 2025, e con **località trasformate** le località interessate da separazione/unione, le località che passano da non rilevanti a rilevanti ai fini tariffari e i casi di trasformazione da GPL a gas naturale per le località con meno di 300 punti di riconsegna);
- alle imprese di distribuzione che nel periodo intercorrente tra il 21 ottobre 2025 e il 31 dicembre 2025, estremi compresi, hanno avviato una gestione d'ambito tariffario;
- alle imprese di distribuzione che nel periodo intercorrente tra il 21 ottobre 2025 e il 31 dicembre 2025, estremi compresi, hanno acquisito la gestione dell'impianto in località in cui la **"DATA INIZIO AFFIDAMENTO AMBITO"** è antecedente alla **"DATA CONSEGNA IMPIANTO"**;
- alle imprese di distribuzione che nel periodo intercorrente tra il 21 ottobre 2025 e il 31 dicembre 2025, estremi compresi, hanno avviato distribuzioni in località alimentate con gas naturale da GNL o da gas naturale da carro bombolaio;
- alle imprese di distribuzione sorte successivamente alla data del 20 ottobre 2025, compresi i casi di incorporazione, fusione etc.

▪ **con riferimento ai dati relativi alla quota parte dei cespiti di proprietà del gestore uscente soggetta a trasferimento a titolo oneroso:**

- a tutte le imprese di distribuzione.

Con riferimento ai dati di quota parte cespiti di proprietà del gestore uscente, si ricorda che i dati raccolti ai fini tariffari dall'Autorità non distinguono i cespiti in funzione del soggetto proprietario. Per ciascuna località, ai fini tariffari, è attualmente determinato un unico valore aggregato della RAB. Tale valore può essere distinto in varie porzioni:

- a) rete di distribuzione esistente in una certa località di proprietà dell'Ente locale o di una società patrimoniali delle reti, non soggetta a trasferimento;
- b) rete di distribuzione esistente in una certa località di proprietà del gestore uscente soggetta a trasferimento all'ente locale a devoluzione completamente gratuita o dietro rimborso di cui all'articolo 5, comma 14, lettera b, del decreto 12 novembre 2011, n. 226 (di seguito: decreto n. 226/11);
- c) rete di distribuzione esistente in una certa località di proprietà del gestore uscente soggetta a trasferimento a titolo oneroso al gestore subentrante, compresi i casi previsti dall'articolo 5, comma 14, lettera a, del decreto n. 226/11.

Ai fini del confronto tra VIR e RAB, devono essere considerate:

- la RAB relativa alla porzione della rete di distribuzione esistente in una certa località di proprietà del gestore uscente e soggetta a trasferimento a titolo oneroso di cui alla precedente lettera c);
- i casi di cui alla precedente lettera b), a seguito delle modifiche apportate al decreto n. 226/11 nell'anno 2015, con l'introduzione dell'articolo 7.1 bis², in cui la rete è stata ceduta dall'Ente locale al gestore previo pagamento del valore di rimborso;
- i casi previsti dall'articolo 6 della Legge 5 agosto 2022, n. 118, nei casi in cui l'Ente locale o una società patrimoniale delle reti, in occasione delle gare di affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, intenda alienare le reti e gli impianti di distribuzione e di misura, di sua titolarità, valutati secondo il valore industriale residuo.

Le categorie di cespiti che rientrano nel confronto sono quelle afferenti le sole immobilizzazioni di località e cioè:

- TERRENI SUI QUALI INSISTONO FABBRICATI INDUSTRIALI
- FABBRICATI INDUSTRIALI
- IMPIANTI PRINCIPALI E SECONDARI
- CONDOTTE STRADALI
- IMPIANTI DI DERIVAZIONE

² comma introdotto dall'art. 1, comma 22, d.m. n. 106 del 2015

- GRUPPI DI MISURA CONVENZIONALI
- GRUPPI DI MISURA ELETTRONICI
- DISPOSITIVI *ADD-ON*

Tutte le informazioni trasmesse all'Autorità devono essere conservate dall'impresa distributrice in modo ordinato e rese accessibili per un periodo non inferiore a dieci anni.

L'Autorità ritiene i dati ricevuti per la determinazione tariffaria di natura riservata e confidenziale, pertanto tali dati verranno diffusi nei limiti consentiti dalla normativa vigente.

La presente raccolta dati **termina** perentoriamente il **30 gennaio 2026**.

La configurazione presa a riferimento è quella in essere **alla data del 31 dicembre 2025**.

4 Contenuto delle sezioni della raccolta

4.1 Dati di società

4.1.1 Stratificazione contributi centralizzati

Con riferimento alle sole imprese distributrici che hanno iniziato l'attività di distribuzione del gas successivamente alla data del 20 ottobre 2025, per ciascun anno e per ciascun cespite presente nei bilanci delle medesime imprese, riportare i valori dei contributi pubblici capitalizzati.

Per le altre imprese distributrici la presente sezione non è abilitata e quindi non modificabile.

NOTA: Nei casi di acquisizioni societarie successive alla data del 20 ottobre 2025, il soggetto entrante può richiedere alla Direzione Infrastrutture l'abilitazione all'inserimento dei dati di contributi già dichiarati dal soggetto uscente nelle precedenti raccolte.

4.1.1.1 Modalità di compilazione

Per poter compilare correttamente la maschera, è necessario rispettare i seguenti controlli:

- Tutti i campi sono obbligatori.
- Tutti i campi devono essere maggiori o uguali a zero.
- Tutti i campi devono avere al massimo 2 decimali.

4.1.2 Investimenti, contributi e dismissioni in sistemi di telelettura e telegestione (tel)

Si ricorda che a partire dall'anno tariffe 2024 il valore della presente componente, unitamente al valore della componente relativa ai concentratori, viene calcolato in maniera parametrica e pertanto, a partire dalla raccolta dati da utilizzare per la determinazione delle tariffe di riferimento definitive del 2023 e provvisorie del 2024, i dati da inserire nella presente sezione risultano essere facoltativi.

Con riferimento alle sole imprese distributrici che hanno iniziato l'attività di distribuzione del gas successivamente alla data del 20 ottobre 2025, per ciascun anno e per ciascun cespite presente nei bilanci delle medesime imprese, riportare:

- il valore dei nuovi investimenti realizzati **al netto delle immobilizzazioni in corso [NI (no LIC)]**;
- il valore dei contributi percepiti;

- il valore delle immobilizzazioni in corso **[LIC]**;
- il valore delle immobilizzazioni in corso di anni precedenti entrate in esercizio **[LIC prec.]**;
- il valore delle eventuali dismissioni e relativi contributi;
- il valore delle eventuali riclassifiche e relativi contributi.

Per le altre imprese distributrici la presente sezione non è abilitata e quindi non modificabile.

NOTA: Nei casi di acquisizioni societarie successive alla data del 20 ottobre 2025, il soggetto entrante può richiedere alla Direzione Infrastrutture l'abilitazione all'inserimento dei dati di investimento, già dichiarati dal soggetto uscente nelle precedenti raccolte, riferiti a sistemi di telelettura/telegestione, purché ancora in esercizio ed in uso.

4.1.2.1 Modalità di compilazione

Per poter compilare correttamente la maschera, è necessario rispettare i seguenti controlli:

- Tutti i campi sono obbligatori.
- Tutti i campi devono essere maggiori o uguali a zero.
- Tutti i campi devono avere al massimo 2 decimali.

4.1.3 Gare d'ambito

La presente sezione deve essere compilata solo se è stata avviata la gestione di ambito tariffario nel periodo intercorrente tra il 21 ottobre 2025 e il 31 dicembre 2025 estremi compresi.

AMBITO

Selezionare nella casella combinata l'ambito tariffario per il quale è stata avviata la gestione d'ambito tariffario.

DATA INIZIO AFFIDAMENTO AMBITO – ARTICOLO 7, COMMI 1 E 5 DEL CONTRATTO TIPO

Indicare la data di inizio affidamento secondo quanto previsto dall'articolo 7, commi 1 e 5 dello schema di contratto tipo.

CONTRATTO DI SERVIZIO

Allegare il contratto di servizio, sottoscritto tra il gestore entrante e la stazione appaltante, in formato pdf.

SOTTOSEZIONE AMBITI NATI DA ACCORPAMENTO

AMBITO NATO DA ACCORPAMENTO

indicare “Sì” se l’ambito tariffario in esame è nato da accorpamento di ambiti tariffari secondo quanto previsto dal DM 19 gennaio 2011 altrimenti indicare “No”.

AMBITI ACCORPATI CON MENO DI 100.000 PDR (ARTICOLO 3 DELIBERA 11 OTTOBRE 2012, 407/2012/R/GAS)

Il campo risulta compilabile solo se il campo “**AMBITO NATO DA ACCORPAMENTO**” risulta uguale a “Sì”.

Indicare “Sì” se l’accorpamento ha interessato ambiti di dimensioni inferiori a 100.000 PDR, altrimenti indicare “No”.

AMBITI ACCORPATI CON PIÙ DI 100.000 PDR (ARTICOLO 2 DELIBERA 30 MAGGIO 2013, 230/2013/R/GAS)

Il campo risulta compilabile solo se il campo “**AMBITO NATO DA ACCORPAMENTO**” risulta uguale a “Sì”.

Indicare “Sì” se l’accorpamento ha interessato ambiti di dimensioni superiori a 100.000 PDR, altrimenti indicare “No”.

SOTTOSEZIONE ADEMPIMENTI DELIBERA 11 OTTOBRE 2012, 407/2012/R/GAS

CG, QA, QC

Indicare i valori risultanti dall’applicazione delle formule riportate all’articolo 1 della deliberazione 11 ottobre 2012, 407/2012/R/gas (di seguito: deliberazione 407/2012/R/gas), come successivamente modificata e integrata. Si ricorda che il corrispettivo **CG** deve essere aggiornato all’anno 2025 secondo le disposizioni previste dall’articolo 4 della medesima deliberazione 407/2012/R/gas.

Nello specifico il valore di **CG**, risultante dall'applicazione della formula di cui all'articolo 1 della deliberazione 407/2012/R/gas, calcolato con riferimento all'anno 2012, deve essere moltiplicato per l'indice relativo al tasso di variazione medio annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, rilevato dall'Istat, che, in coerenza con l'indice utilizzato ai fini delle determinazioni tariffarie, per l'anno 2025 è pari a 1,263348.

INTERESSI CG

Nel caso in cui siano state corrisposte, dal gestore uscente alla stazione appaltante, anticipazioni relative al corrispettivo *una tantum* di cui all'articolo 8, comma 1 del decreto n. 226/11, indicare il valore degli interessi maturati sulle anticipazioni corrisposte, che il gestore entrante ha restituito al gestore uscente nel momento in cui è stata avviata la gestione d'ambito, calcolato secondo le disposizioni previste dalla deliberazione 3 luglio 2014, 326/2014/R/gas (di seguito: deliberazione 326/2014/R/gas), applicando i tassi di interesse indicati nella medesima deliberazione 326/2014/R/gas, per gli anni 2014 e 2015, e nella deliberazione 14 gennaio 2016, 10/2016/R/gas, con riferimento al triennio 2016-2018. Come stabilito dalla deliberazione 28 giugno 2022, 282/2022/R/GAS, per gli anni successivi al 2018 e fino all'anno 2021, il tasso di interesse da applicare è assunto pari a 4,14%, per gli anni 2022 e 2023 il tasso di interesse da applicare è assunto pari a 3,59%, per l'anno 2024 il tasso d'interesse da applicare è pari a 4,38% (deliberazione 30 gennaio 2024, 19/2024/R/GAS), mentre per l'anno 2025 il tasso d'interesse da applicare è pari a 3,32% (deliberazione 14 gennaio 2025, 3/2025/R/GAS).

SOTTOSEZIONE SCONTO TARIFFARIO

VALORE MASSIMO DELLO SCONTO (V_{lim})

Indicare, su base annua, il valore massimo dello sconto (V_{lim}), come riportato nel bando di gara.

PERCENTUALE SCONTO OFFERTA IN SEDE DI GARA

Indicare la percentuale di sconto offerta in sede di gara.

Nel caso in cui il valore di rimborso non sia stato concordemente definito tra le parti, si ricorda che, come precisato nei chiarimenti dell'autorità del 13 marzo 2015 e nei chiarimenti pubblicati sul sito del Ministero dello sviluppo economico, il valore dello sconto tariffario (V_{LIM}) non sarà più modificato, essendo un valore offerto dal partecipante in sede di gara, come percentuale rispetto ad un valore massimo di sconto il cui primo termine (punto i. della lettera a) dell'art.13, comma 1 del decreto n. 226/11) è definito in sede di gara, considerando il valore di riferimento di cui all'art. 5 comma 16.

4.1.3.1 Modalità di compilazione

Per poter compilare correttamente la maschera, è necessario rispettare i seguenti controlli:

- È possibile salvare la maschera senza aggiungere alcun ambito.
- Si può aggiungere un ambito premendo l'apposito bottone "AGGIUNGI AMBITO".
- Tutti i campi sono obbligatori ad eccezione del "**Contratto di servizio in formato pdf**".
- I campi numerici devono essere maggiori o uguali a zero.
- I campi numerici devono avere al massimo 2 decimali.
- La "**Data inizio affidamento Ambito**" deve essere compresa tra il 21/10/2025 e il 31/12/2025 estremi compresi.
- Il file caricato per il campo "**Contratto di servizio in formato pdf**" deve essere in formato pdf.
- Rispondendo Sì a "**Ambito nato da accorpamento**", appariranno 2 ulteriori opzioni da compilare.
- I campi "**Ambiti accorpati con meno di 100.000 PDR**" e "**Ambiti accorpati con più di 100.000 PDR**" non possono assumere lo stesso valore.
- Perché i dati vengano salvati correttamente, è necessario premere il bottone "AGGIUNGI/MODIFICA" e successivamente il bottone "SALVA".

4.2 Dati di località

4.2.1 Stato di lavorazione località

Con riferimento alle sole località con stato **Da processare** e **Valutato dal gestore**, è possibile modificare i dati in precedenza dichiarati e, qualora i medesimi dati siano stati nel frattempo verificati in contraddittorio con l'Ente locale concedente e sia stato raggiunto l'accordo con quest'ultimo, è possibile nella presente sezione modificare lo stato di lavorazione in **Verificato con l'Ente concedente**.

È inoltre possibile cambiare lo stato **Da processare** con **Valutato dal gestore** e viceversa.

Si riportano di seguito le definizioni relative allo **Stato di lavorazione delle località**:

- **Da processare:** i dati disponibili sono stati inseriti in via del tutto provvisoria dal gestore. Per le località con stato **Da processare** non è possibile calcolare lo *split* della RAB.
- **Valutato dal gestore:** il gestore ha valutato lo *split* dei valori delle immobilizzazioni presenti nelle schede tariffarie (già riconciliate con le evidenze delle fonti contabili obbligatorie) sulla base delle fonti contabili eventualmente fornite da altri soggetti proprietari, nonché, ove necessario, della ripartizione della consistenza fisica dei cespiti in RAB e dell'interpretazione del contratto di concessione.
- **Verificato con l'Ente concedente:** il gestore ha determinato lo *split* dei valori delle immobilizzazioni presenti nelle schede tariffarie (già riconciliate con le evidenze delle fonti contabili obbligatorie) sulla base delle fonti contabili eventualmente fornite da altri soggetti proprietari, nonché, ove necessario, della ripartizione della consistenza fisica dei cespiti in RAB e dell'interpretazione del contratto di concessione, verificate in contraddittorio con l'Ente locale concedente e sui quali ha raggiunto l'accordo con quest'ultimo.

NOTA: Nel caso di località in stato **Da processare** il gestore può decidere se inserire dati provvisori oppure se lasciare «zero». In ogni caso potrà procedere successivamente alle necessarie rettifiche, secondo quanto indicato nel seguito.

Si segnala inoltre che la presente sezione deve essere compilata e salvata solo dopo aver terminato il caricamento dei dati economici.

Il sistema non prevede salvataggi parziali, pertanto il caricamento/salvataggio dei dati inseriti deve essere necessariamente effettuato in un'unica soluzione.

Nella successiva figura 4.1 è riportata la maschera “**Stato di lavorazione località**”.

Raccolta dati: Rab Gas - Tariffe di distribuzione di gas naturale e di gas diversi dal naturale - Anno solare 2020 conguaglio

Indice raccolte	Anagrafiche	Pannello di controllo RACCOLTA
-----------------	-------------	-----------------------------------

STATO DI LAVORAZIONE LOCALITÀ

CANCELLA DATI

Attenzione!
La presente form deve essere compilata e salvata solo dopo aver terminato il caricamento dei dati economici.
Il sistema non prevede salvataggi parziali pertanto il caricamento/salvataggio dei dati deve essere effettuato in un'unica soluzione.

	Da processare	Valutato dal gestore	Verificato con l'Ente concedente
10242 - Località di Centria (4845)	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
10241 - Località di Centria (XXXX)	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
10309 - New INVANS19	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
10195 - Nuova per rab gas	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
10167 - loc 2	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
10192 - prova4Etichetta	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
10225 - provaEtichettaBonifica1	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
10174 - unità da 3	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

SALVA

ANNULLA

STAMPA PDF

INVIO DEFINITIVO

Figura 4.1: maschera Stato di lavorazione località

4.2.1.1 Modalità di compilazione

Per poter compilare correttamente la maschera, è necessario rispettare i seguenti controlli:

- È obbligatorio scegliere uno stato per ogni località mostrata.
- Lo stato “**Verificato con l'Ente concedente**” non è modificabile se è stato scelto in un periodo precedente.
- Se lo stato “**Verificato con l'Ente concedente**” è stato scelto nell'edizione in corso, è modificabile attraverso il bottone *CANCELLA DATI*.

4.2.2 Affidamento concessioni località a seguito gara d'ambito

La presente sezione è compilabile se è stato registrato l'affidamento dell'ambito tariffario, avvenuto nell'intervallo di tempo compreso tra il 21 ottobre 2025 e il 31 dicembre 2025, nella sezione “GARE D'AMBITO”.

La presente sezione è inoltre compilabile nel caso di località trasformate per le quali almeno una delle località oggetto di trasformazione già apparteneva ad una gestione di ambito tariffario dichiarata nelle precedenti raccolte dati.

Pertanto, nel caso in cui ricorrano le condizioni di cui ai precedenti paragrafi, si deve selezionare l'ambito interessato.

Una volta selezionato l'ambito, utilizzando il pulsante "AGGIUNGI LOCALITÀ", nella casella combinata presente nel campo "Località" vengono elencate le sole località, alimentate con gas naturale, appartenenti all'ambito tariffario in cui il gestore entrante risulta svolgere il servizio di distribuzione alla data del 31 dicembre 2024, come risultante dagli aggiornamenti dell'anagrafica territoriale.

Per ciascuna località presente nella casella combinata del campo "Località", si dovranno riportare le seguenti informazioni:

TIPO GESTIONE

Selezionare:

- a) "Gestore entrante diverso da gestore uscente (comma 23.1, lettera a) della RTDG)" nel caso in cui alla data di consegna dell'impianto, il gestore entrante risultava diverso dal gestore uscente, **tenendo conto, ai fini dell'identificazione dei profili soggettivi del gestore entrante e del gestore uscente, di quanto indicato all'articolo 26 della RTDG;**
- b) "Gestore entrante uguale a gestore uscente (comma 23.1, lettera b) della RTDG)" nel caso in cui alla data di consegna dell'impianto, il gestore entrante coincideva con il gestore uscente, **tenendo conto, ai fini dell'identificazione dei profili soggettivi del gestore entrante e del gestore uscente, di quanto indicato all'articolo 26 della RTDG.**

VIR ART. 6 LEGGE 118/2022

Indipendentemente dal **TIPO GESTIONE**, indicare "Sì" nei casi in cui l'Ente locale o una società patrimoniale delle reti, in occasione delle gare di affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, abbia alienato le reti e gli impianti di distribuzione e di misura, di sua titolarità, valutati secondo il valore industriale residuo secondo quanto previsto dall'articolo 6 della Legge 5 agosto 2022, n. 118.

AFFIDAMENTO CONCESSIONI LOCALITÀ A SEGUITO GARA D'AMBITO - AMBITO: AVELLINO (AV)

Località	prova_dism_vir_misura (10338)
Tipo Gestione	Gestore entrante uguale a gestore uscente (comma 23.1, lettera b) della RTDG) ▼
Vir Art.6 Legge 118/2022	<input checked="" type="radio"/> Sì <input type="radio"/> No
Data consegna impianto (gg/mm/aaaa)	01/01/2024
Verbale consegna impianto	Choose File No file chosen
Allegato	Voucher_25_0010332878217176.pdf DOWNLOAD ALLEGATO
Rab disallineata - Art. 24 RTDG	<input checked="" type="radio"/> Sì <input type="radio"/> No
Perimetro interessato	Solo quota non soggetta a trasferimento oneroso ▼
Ricostruzione RAB disallineata	Stratificazione pubblicata su bando di gara ▼
Ricostruzione VIR	Stratificazione standard ▼

Figura 4.2: maschera affidamento concessioni a seguito gara d'ambito

DATA CONSEGNA IMPIANTO

indicare la data di consegna dell'impianto riportata nel verbale di consegna di cui all'articolo 7, comma 4 dello schema di contratto tipo.

Nel caso di località con data di inizio fornitura successiva alla data di affidamento dell'ambito, in luogo della data di consegna dell'impianto riportare la data di inizio fornitura nella località.

VERBALE CONSEGNA IMPIANTO

allegare copia del verbale di consegna, in formato pdf, redatto secondo le disposizioni previste dall'articolo 7, comma 4 dello schema di contratto tipo.

Nel caso di località con data di inizio fornitura successiva alla data di inizio affidamento dell'ambito, in luogo del verbale di consegna dell'impianto è necessario allegare una dichiarazione a firma del legale rappresentante che attesti che l'inizio della fornitura nella località è avvenuto in data successiva all'affidamento dell'ambito.

RAB DISALLINEATA - ART. 24 RTDG

indicare "Sì" qualora ricorrano le condizioni previste dall'articolo 24, comma 1, della RTDG, altrimenti indicare "No".

PERIMETRO INTERESSATO

Il campo viene abilitato solo se la scelta indicata nel campo “Rab disallineata - Art. 24 RTDG” risulta uguale a “Sì”.

In tal caso si deve selezionare il perimetro di applicazione scegliendo fra le seguenti opzioni:

- **INTERO PERIMETRO;**
- **SOLO QUOTA NON SOGGETTA A TRASFERIMENTO ONEROSO (EX QUOTA COMUNE);**
- **SOLO QUOTA SOGGETTA A TRASFERIMENTO ONEROSO (EX QUOTA GESTORE).**

Se il campo “Tipo Gestione” della presente maschera risulta “Gestore entrante diverso da gestore uscente (comma 23.1, lettera a) della RTDG)”, e il campo “VIR ART. 6 LEGGE 118/2022” risulta “No”, il perimetro interessato sarà necessariamente quello relativo a “Solo quota non soggetta a trasferimento oneroso”.

Se il campo “Tipo Gestione” della presente maschera risulta “Gestore entrante uguale a gestore uscente (comma 23.1, lettera b) della RTDG)” e il campo “VIR ART. 6 LEGGE 118/2022” risulta “Sì”, il perimetro interessato sarà necessariamente quello relativo a “Solo quota non soggetta a trasferimento oneroso”.

RICOSTRUZIONE RAB DISALLINEATA

Il campo viene abilitato solo se la scelta indicata nel campo “Rab disallineata - Art. 24 RTDG” risulta uguale a “Sì”.

Selezionare dalla casella combinata la modalità utilizzata per la ricostruzione della stratificazione scegliendo tra una delle seguenti opzioni:

- Stratificazione pubblicata sul bando di gara;
- Stratificazione standard.

RICOSTRUZIONE VIR

Il campo viene abilitato se la scelta indicata nel campo “Tipo Gestione” risulta uguale a “Gestore entrante diverso da gestore uscente (comma 23.1, lettera a) della RTDG)”, oppure se “Tipo Gestione” risulta impostato su “Gestore entrante uguale a gestore uscente (comma 23.1, lettera b) della RTDG)” e il campo “Vir Art. 6 legge 118/2022” risulta impostato su “Sì”.

In tal caso selezionare dalla casella combinata la modalità utilizzata per la ricostruzione della stratificazione scegliendo tra una delle seguenti opzioni:

- Stratificazione pubblicata sul bando di gara;

- Stratificazione standard.

QUOTA CIN170 SOGGETTA A TRASFERIMENTO ONEROSO

La presente quota è utilizzata per identificare la quota di CIN170 riferibile alla porzione di impianto non soggetta a trasferimento oneroso.

Il campo viene abilitato solo se:

- il campo “Tipo Gestione” risulta “Gestore entrante diverso da gestore uscente (comma 23.1, lettera a) della RTDG” e il campo “VIR ART. 6 LEGGE 118/2022” risulta “No”;
- il campo “Tipo Gestione” risulta “Gestore entrante uguale a gestore uscente (comma 23.1, lettera b) della RTDG)” e il campo “VIR ART. 6 LEGGE 118/2022” risulta “Sì”.

Solo nel caso in cui, per la località in esame, il valore del capitale investito netto (CIN_{170}), determinato ai fini tariffari, sia stato calcolato con il criterio d'ufficio previsto dall'articolo 7, comma 6 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/gas/159/08 (RTDG 2009-2012), è necessario indicare il valore della quota di CIN_{170} , relativo al perimetro del medesimo CIN_{170} riferibile alla porzione di investimenti soggetta a trasferimento oneroso ($QuotaCIN170_{oner}$), che è pari al rapporto tra il valore industriale residuo (VIR), relativo alla porzione soggetta a trasferimento a titolo oneroso (VIR_{oner}), e il valore industriale residuo (VIR) relativo all'intero perimetro (VIR_{totale}).

Formalmente: $QuotaCIN170_{oner} = \frac{VIR_{oner}}{VIR_{totale}}$

Dove:

VIR_{oner}

è il valore relativo alla quota parte soggetta a trasferimento a titolo oneroso come desumibile, di norma, nella sezione “Dati economici valutazioni VIR” della Tabella 18 delle *Linee Guida*;

VIR_{totale}

è il valore complessivo (sia della parte soggetta a trasferimento a titolo oneroso sia della parte non soggetta a trasferimento a titolo oneroso) dove, con riferimento alla quota parte non soggetta a trasferimento a titolo oneroso (VIR_{comune}), in

assenza di una valutazione nell'ambito dell'iter di assegnazione del servizio di distribuzione del gas nell'ATEM oggetto dell'affidamento, il valore viene determinato sulla base di perizia asseverata, con attestazione dell'applicazione delle *"Linee Guida su criteri e modalità applicative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale"* del 7 aprile 2014, approvate con il decreto ministeriale 22 maggio 2014, come successivamente modificate e integrate (di seguito: *Linee Guida*) .

In assenza della perizia asseverata di VIR_{comune} il valore di $QuotaCIN170_{oner}$ viene determinato, per ciascuna delle due porzioni (porzione soggetta a trasferimento e porzione non soggetta a trasferimento oneroso), utilizzando il valore di $VIR_{convenzionale}$ determinato sulla base della procedura riportata nella determina 4 marzo 2020, 3/2020 DIEU (di seguito: determinazione 3/2020).

Formalmente:

$$QuotaCIN170_{oner} = \frac{VIR_{convenzionale_{oner}}}{VIR_{convenzionale_{comune}} + VIR_{convenzionale_{oner}}}$$

QUOTA QA170 SOGGETTA A TRASFERIMENTO ONEROSO

La presente quota è utilizzata per identificare la quota di QA170 riferibile alla porzione di impianto non soggetta a trasferimento oneroso.

Il campo viene abilitato solo se:

- il campo "Tipo Gestione" risulta "Gestore entrante diverso da gestore uscente (comma 23.1, lettera a) della RTDG" e il campo "VIR ART. 6 LEGGE 118/2022" risulta "No";
- il campo "Tipo Gestione" risulta "Gestore entrante uguale a gestore uscente (comma 23.1, lettera b) della RTDG" e il campo "VIR ART. 6 LEGGE 118/2022" risulta "Sì".

Solo nel caso in cui, per la località in esame, il valore della quota di ammortamento (QA_{170}), determinato ai fini tariffari, sia stato calcolato con il criterio d'ufficio previsto dall'articolo 7, comma 6 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/gas/159/08 (RTDG 2009-2012), è necessario indicare il valore della quota di QA_{170} , relativo al perimetro della medesima QA_{170} riferibile alla porzione di investimenti soggetta a trasferimento oneroso ($QuotaQA170_{oner}$), che è pari al rapporto tra il valore di ricostruzione a nuovo, relativo alla porzione soggetta a trasferimento a titolo oneroso (VRN_{oner}), e il valore di ricostruzione a nuovo relativo all'intero perimetro (VRN_{totale}).

Formalmente: $QuotaQA170_{oner} = \frac{VRN_{oner}}{VRN_{totale}}$

Dove:

VRN_{oner} è il valore relativo alla quota parte soggetta a trasferimento a titolo oneroso come desumibile, di norma, nella sezione "Dati economici valutazioni VIR" della Tabella 18 delle *Linee Guida*;

VRN_{totale} è il valore complessivo (sia della parte soggetta a trasferimento a titolo oneroso sia della parte non soggetta a trasferimento a titolo oneroso) dove, con riferimento alla quota parte non soggetta a trasferimento a titolo oneroso (VRN_{comune}), in assenza di una valutazione nell'ambito dell'iter di assegnazione del servizio di distribuzione del gas nell'ATEM oggetto dell'affidamento, il valore viene determinato sulla base di perizia asseverata, con attestazione dell'applicazione delle "*Linee Guida su criteri e modalità applicative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale*" del 7 aprile 2014, approvate con il decreto ministeriale 22 maggio 2014, come successivamente modificate e integrate (di seguito: *Linee Guida*).

In assenza della perizia asseverata di VRN_{comune} il valore di $QuotaCIN170_{oner}$ viene determinato, per ciascuna delle due porzioni (porzione soggetta a trasferimento e porzione non soggetta a trasferimento oneroso), utilizzando il valore di $VRN_{convenzionale}$ determinato sulla base della procedura riportata nella determinazione 3/2020.

Formalmente:

$$QuotaQA170_{oner} = \frac{VRNconvenzionale_{oner}}{VRNconvenzionale_{comune} + VRNconvenzionale_{oner}}$$

Indicare 0 (zero) in tutti gli altri casi.

QUOTA CONTRIBUTI ARTICOLO 16, COMMA 6 DELLA RTDG 2009-2012 SOGGETTA A TRASFERIMENTO ONEROSO

La presente quota è utilizzata per identificare il valore dei contributi di cui all'articolo 16, comma 6, della RTDG 2009-2012 riferibile alla porzione di impianto non soggetta a trasferimento oneroso.

Il campo viene abilitato solo se:

- il campo "Tipo Gestione" risulta "Gestore entrante diverso da gestore uscente (comma 23.1, lettera a) della RTDG" e il campo "VIR ART. 6 LEGGE 118/2022" risulta "No";
- il campo "Tipo Gestione" risulta "Gestore entrante uguale a gestore uscente (comma 23.1, lettera b) della RTDG)" e il campo "VIR ART. 6 LEGGE 118/2022" risulta "Sì".

Solo nel caso in cui, per la località in esame, il valore dei contributi privati di allacciamento sia stato calcolato dagli uffici dell'Autorità con il criterio previsto dall'articolo 16, comma 6 della RTDG 2009-2012, è necessario indicare la quota riferibile alla porzione di detti contributi soggetta a trasferimento oneroso.

A tal fine si deve indicare il valore risultante dal rapporto tra gli investimenti dichiarati nella RAB gas per la categoria "Impianti di derivazione (allacciamenti)" dichiarati fino all'anno 1999, espressi a prezzi dell'anno AC ($d_{AT-1}^{AT-1} = 2025$), relativi alla porzione di impianto soggetta a trasferimento oneroso e il medesimo valore relativo all'intero perimetro sempre espresso a prezzi dell'anno AC ($d_{AT-1}^{AT-1} = 2025$).

Indicare 0 (zero) in tutti gli altri casi.

SOTTOSEZIONE ARTICOLO 26 RTDG

La presente sottosezione deve essere compilata solo nei casi previsti dall'articolo 26 della RTDG.

Scegliere una tra le tre seguenti voci:

1. Raggruppamento temporaneo d'impresa (Località la cui gestione rientra nella fattispecie prevista dal comma 26.1 della RTDG);
2. Situazione di controllo ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo n. 127/91 (Località la cui gestione rientra nella fattispecie prevista dal comma 26.2 della RTDG);
3. Partecipazioni del gestore entrante nel gestore uscente che non rientrano nella fattispecie di cui al comma 26.2 della RTDG (Località la cui gestione rientra nella fattispecie prevista dal comma 26.3 della RTDG).

Nei casi di cui ai precedenti punti 1 e 2 la scelta da indicare nel campo **"Tipo Gestione"** è sempre **"Gestore entrante uguale a gestore uscente (comma 23.1, lettera b) della RTDG)"** mentre nei casi di cui al precedente punto 3 la scelta da indicare nel campo **"Tipo Gestione"** è **"Gestore entrante diverso da gestore uscente (comma 23.1, lettera a) della RTDG)"**. In quest'ultimo caso la porzione del gestore che passa a VIR deve essere dichiarata al netto della quota di partecipazione detenuta dal gestore entrante nel gestore uscente.

QUOTA PARTECIPAZIONE

Solo nel caso in cui la scelta operata al precedente punto è uguale a "Partecipazioni del gestore entrante nel gestore uscente che non rientrano nella fattispecie di cui al comma 26.2 della RTDG" (Località la cui gestione rientra nella fattispecie prevista dal comma 26.3 della RTDG), è necessario indicare la quota di partecipazione detenuta dal gestore entrante nel gestore uscente (**quota che non passa a VIR**).

4.2.2.1 Modalità di compilazione

Per poter compilare correttamente la maschera, è necessario rispettare i seguenti controlli:

- La maschera può essere compilata solo dopo aver salvato la **"Gare d'ambito"**.
- La compilazione avviene per ambito, gli ambiti mostrati sono quelli inseriti nella maschera **"Gare d'ambito"**.
- È possibile salvare la maschera senza aggiungere alcuna località.
- Le località selezionabili sono a gas naturale del distributore associate all'ambito per cui si sta compilando.
- Tutti i campi visibili sono obbligatori.

- La **“Data consegna impianto”** deve essere compresa tra la **“Data inizio affidamento Ambito”**, che deve essere successiva al **20 ottobre 2025**, e la data del 31 dicembre 2025.
- Il file caricato per il campo **“Verbale consegna impianto”** deve essere in formato pdf.
- I campi relativi alle Quote devono essere compresi tra 0 e 1.
- I campi relativi alle Quote devono avere al massimo 2 decimali.
- Scegliendo Sì per **“Rab disallineata - Art. 24 RTDG”**, sarà obbligatorio compilare anche i campi **“Perimetro interessato”** e **“Ricostruzione RAB disallineata”**.
- Se per **“Tipo Gestione”** è stato scelto **“Gestore entrante diverso da gestore uscente (comma 23.1, lettera a) della RTDG)”** e il campo **“VIR ART. 6 LEGGE 118/2022”** risulta **“No”**, nel campo **“Perimetro interessato”** sarà obbligatorio selezionare l’opzione **“Solo quota non soggetta a trasferimento oneroso (ex quota comune)”**;
- Se per **“Tipo Gestione”** è stato scelto **“Gestore entrante uguale a gestore uscente (comma 23.1, lettera b) della RTDG)”** e il campo **“VIR ART. 6 LEGGE 118/2022”** risulta **“Sì”**, nel campo **“Perimetro interessato”** sarà obbligatorio selezionare l’opzione **“Solo quota non soggetta a trasferimento oneroso (ex quota gestore)”**;
- Se per **“Tipo Gestione”** è stato scelto **“Gestore entrante diverso da gestore uscente (comma 23.1, lettera a) della RTDG)”** e il campo **“VIR ART. 6 LEGGE 118/2022”** risulta **“Sì”**, il campo **RAB DISALLINEATA - ART. 24 RTDG** non potrà essere valorizzato;
- Perché i dati vengano salvati correttamente, è necessario premere il bottone **“AGGIUNGI/MODIFICA”** e successivamente il bottone **“SALVA”**.

4.2.3 Riclassifiche reti di trasporto

La sezione non è compilabile nell’ambito della presente raccolta dati.

4.2.4 Scelta articolo 19.2 RTDG per località alimentate a GNL e con CARRO BOMBOLAIO

La presente sezione deve essere compilata solo per le distribuzioni di gas naturale da GNL e gas naturale da carro bombolaio realizzate nel periodo intercorrente tra il 21 ottobre 2025 e il 31 dicembre 2025.

La scelta relativa alla disciplina tariffaria che si intende applicare viene imputata nell'ambito della registrazione della località nell'anagrafica territoriale distribuzione gas (<https://www.arera.it/it/comunicati/10/100917.htm>).

Nel campo denominato **“Data decorrenza scelta disciplina tariffaria”** viene riportata l'informazione, estratta dall'anagrafica territoriale, relativa alla decorrenza applicativa della disciplina tariffaria scelta.

Nei casi di nuove località la decorrenza applicativa coincide con la data di inizio fornitura mentre nel caso di trasformazioni di gas distribuito la decorrenza coincide con la data di trasformazione.

Si distinguono due casi:

1. Regolazione tariffaria che prevede l'applicazione della disciplina generale relativa alle reti interconnesse a seguito presentazione dell'istanza di cui all'articolo 19, comma 2, della RTDG.
2. Regolazione tariffaria per le reti isolate di gas naturale di cui all'articolo 64 della RTDG

Nel caso di scelta 1 devono essere compilati i seguenti campi:

- **Data presentazione istanza di assimilazione di cui all'articolo 19.2 della RTDG**

Indicare la data in cui è stata presentata all'Autorità l'istanza di assimilazione

- **Istanza di assimilazione a reti di distribuzione interconnesse con il sistema nazionale di trasporto (articolo 19.2 RTDG)**

Allegare l'istanza in formato pdf

Nel caso di scelta 2 devono essere compilati i seguenti campi:

- **Scelta di aggregare in un unico ambito reti isolate di gas naturale le reti isolate di GNL e le reti isolate alimentate con carro bombolaio (articolo 65.5 RTDG)**

Flag su sì nel caso si scelga di aggregare in un unico ambito altrimenti *flag* su no

Nelle successive figure 4.3 e 4.4 è riportata la maschera **“Scelta articolo 19.2 RTDG per località alimentate a GNL e con CARRO BOMBOLAIO”** rispettivamente in caso di scelta 1 e di scelta 2.

Indice raccolte	Anagrafiche	Pannello di controllo RACCOLTA
-----------------	-------------	-----------------------------------

SCELTA ARTICOLO 19.2 RTDG PER LOCALITÀ ALIMENTATE A GNL E CON CARRO BOMBOLAIO - 12345 - LOCALITÀ 1	
Data decorrenza scelta disciplina tariffaria	01/06/2020
Data presentazione istanza di assimilazione di cui all'articolo 19.2 della RTDG	
Istanza di assimilazione a reti di distribuzione interconnesse con il sistema nazionale di trasporto (articolo 19.2 RTDG)	<input type="button" value="Sfoglia..."/> Nessun file selezionato.

<input type="button" value="SALVA"/>	<input type="button" value="ANNULLA"/>	<input type="button" value="STAMPA PDF"/>	<input type="button" value="INVIO DEFINITIVO"/>
--------------------------------------	--	---	---

Figura 4.3: maschera per scelta 1

Indice raccolte	Anagrafiche	Pannello di controllo RACCOLTA
-----------------	-------------	-----------------------------------

SCELTA ARTICOLO 19.2 RTDG PER LOCALITÀ ALIMENTATE A GNL E CON CARRO BOMBOLAIO - 23456 - LOCALITÀ 2	
Data decorrenza scelta disciplina tariffaria	20/06/2020
Scelta di aggregare in un unico ambito reti isolate di gas naturale le reti isolate di GNL e le reti isolate alimentate con carro bombolaio (articolo 65.5 RTDG)	<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO

<input type="button" value="SALVA"/>	<input type="button" value="ANNULLA"/>	<input type="button" value="STAMPA PDF"/>	<input type="button" value="INVIO DEFINITIVO"/>
--------------------------------------	--	---	---

Figura 4.4: maschera per scelta 2

4.2.4.1 Modalità di compilazione

Per poter compilare correttamente la maschera, è necessario rispettare i seguenti controlli:

- Tutti i campi sono obbligatori.
- Il file caricato per il campo **“Istanza di assimilazione a reti di distribuzione interconnesse con il sistema nazionale di trasporto (articolo 19.2 RTDG)”** deve essere in formato pdf.

4.3 Attività di distribuzione


4.3.1 Sezione I – Risultati Fisici

La presente sezione deve essere compilata per le **località trasformate** e per le **località nuove**.

Con riferimento alle località trasformate, il valore da riportare deve risultare coerente con quello già dichiarato nelle precedenti raccolte per le località estinte o, nei casi di passaggio di località da non rilevante a rilevante ai fini tariffari, si dovrà procedere alla ripartizione dei dati fisici (sarà cura dell'impresa distributrice richiedere nell'ambito della raccolta l'abilitazione alla modifica per la località sulla quale sono stati dichiarati i dati nelle precedenti raccolte).

Sempre con riferimento alle località trasformate l'impresa distributrice, nell'ambito della raccolta dati, dovrà comunicare, all'indirizzo e-mail protocollo@pec.arera.it e indicando nell'oggetto "**Dati fisici relativi all'anno solare 2023 per le località oggetto di unione e/o separazione da utilizzare per il calcolo delle tariffe di riferimento definitive dell'anno 2025**", i dati fisici relativi all'anno solare 2023.

In ottemperanza alle disposizioni di cui all'articolo 33, commi 2 e 3 della RTDG, per le località nuove indicare il numero di punti di riconsegna attivi alla data del 31 dicembre 2025, compilando il campo denominato "*Punti di riconsegna – Anno corrente*", anche nel caso in cui il medesimo campo risulti già valorizzato con il numero di punti riconsegna attivi inserito nella raccolta del mese di ottobre 2025 (numero di punti di riconsegna attivi alla data del 20 ottobre 2025).



Punti di riconsegna - Anno precedente	0
Punti di riconsegna - Anno corrente	0

SALVA ELENCO MASCHERE STAMPA PDF INVIO DEFINITIVO

Figura 4.5: maschera risultati fisici distribuzione per località in avviamento

Modello storico 46bis

La presente sezione non è compilabile nell'ambito della presente raccolta dati.

4.3.1.1 Modalità di compilazione

Per poter compilare correttamente la maschera, è necessario rispettare i seguenti controlli:

- In almeno una fascia la somma dei pdr deve essere > 0 .
- In almeno una fascia la somma del gas distribuito deve essere > 0 .
- La somma delle lunghezze di rete deve essere > 0 .
- Il primo e l'ultimo giorno sono obbligatori.

4.3.2 Sezione II – Costo Storico

Per le **località trasformate** l'impresa distributrice dovrà riportare la stratificazione storica degli incrementi patrimoniali. Il valore da riportare deve risultare coerente con quello già dichiarato nelle precedenti raccolte per le località estinte o, nei casi di passaggio di località da non rilevante a rilevante ai fini tariffari, si dovrà procedere alla ripartizione dei dati economici (sarà cura dell'impresa distributrice richiedere nell'ambito della raccolta l'abilitazione alla modifica per la località sulla quale sono stati dichiarati i dati nelle precedenti raccolte).

Con riferimento alle **località nuove**, l'impresa distributrice dovrà riportare:

- il valore di eventuali investimenti realizzati ed entrati in esercizio in anni precedenti il 2024, indicando l'incremento patrimoniale a costo storico in corrispondenza dell'anno di entrata in esercizio;
- il valore del saldo delle immobilizzazioni in corso risultante all'anno 2023, in corrispondenza della voce [LIC];
- il valore dei nuovi investimenti realizzati nel 2024 **al netto delle immobilizzazioni in corso [NI (no LIC)]**;
- il valore delle immobilizzazioni in corso realizzate nel 2024 **[LIC]**;
- il valore delle immobilizzazioni in corso di anni precedenti entrate in esercizio nel 2024 **[LIC prec.]**;
- il valore pre-consuntivo dei nuovi investimenti del 2025 **al netto delle immobilizzazioni in corso [NI (no LIC)]**;
- il valore pre-consuntivo delle immobilizzazioni in corso del 2025 **[LIC]**.

Con riferimento alle località che passano da non rilevanti a rilevanti ai fini tariffari in data successiva al 20 ottobre 2025, l'impresa distributrice dovrà dichiarare nella "SEZIONE II COSTO STORICO" la stratificazione storica degli incrementi patrimoniali e riportare, in coerenza con quanto dichiarato nella medesima "SEZIONE II COSTO STORICO", l'equivalente stratificazione nella "SEZIONE IV DISMISSIONI" della località sulla quale erano stati dichiarati in precedenza tali investimenti.

Per tutte le località con stato diverso da **Verificato con l'Ente concedente**, con riferimento ai cespiti di proprietà del gestore uscente o del Comune³ soggetti a trasferimento a titolo oneroso al gestore subentrante, è possibile modificare i dati già comunicati nelle precedenti raccolte dati.

In particolare, i valori riferiti alla quota di proprietà dell'impresa distributrice dovranno risultare di importo inferiore o uguale rispetto ai dati comunicati per il calcolo delle tariffe.

Si ricorda che nel caso in cui lo stato di lavorazione risulti diverso rispetto a quello comunicato nelle precedenti raccolte, lo stesso dovrà essere variato nella sezione "**Stato di lavorazione località**" presente nei "**Dati di Società**".

4.3.2.1 Modalità di compilazione

Per poter compilare correttamente la maschera, è necessario rispettare i seguenti controlli:

- Tutti i campi sono obbligatori.
- Tutti i campi devono essere maggiori o uguali a zero.
- Tutti i campi devono avere al massimo 2 decimali.
- Il campo "**Quota soggetta a trasferimento oneroso**" deve essere minore o uguale al rispettivo "**Intero perimetro**".

³ I valori da inserire nella RAB GAS sono riferiti al valore complessivo oggetto di trasferimento oneroso e pertanto ricomprendono anche i casi previsti:

- dall'articolo 5, comma 14, lettera a, del decreto n. 226/11;
- dall'articolo 5, comma 14, lettera b, del decreto n. 226/11, a seguito dell'introduzione dell'articolo 7.1 bis, con decreto n. 106/15, nei casi in cui la rete è stata ceduta dall'Ente locale al gestore previo pagamento del valore di rimborso;
- dall'articolo 6 della Legge 5 agosto 2022, n. 118, nei casi in cui ci sia l'intenzione da parte del Comune di alienare la propria porzione di rete.

- Il campo “**Quota non soggetta a trasferimento oneroso**” non è editabile e riporta la differenza tra i rispettivi “**Intero perimetro**” e “**Quota soggetta a trasferimento oneroso**”.

4.3.3 Sezione II - VIR

La presente sezione è compilabile se si è registrato un affidamento a seguito gara d'ambito nel periodo intercorrente tra il 21 ottobre 2025 e il 31 dicembre 2025 e:

- il campo “Tipo Gestione” della maschera “Affidamento concessioni località a seguito gara d'ambito” risulta “Gestore entrante diverso da gestore uscente (comma 23.1, lettera a) della RTDG)”;

e/o:

- il campo **VIR ART. 6 LEGGE 118/2022** della maschera è uguale a “Sì”.

È inoltre possibile compilare la presente sezione anche per le **località trasformate** per le quali nelle precedenti raccolte dati era stata dichiarata la stratificazione del VIR in almeno una delle località oggetto della trasformazione (per tali località l'abilitazione della presente sezione è subordinata alla preventiva registrazione delle località trasformate nella sezione “Affidamento concessioni località a seguito gara d'ambito”).

In quest'ultimo caso il valore da riportare deve risultare coerente con quello già dichiarato nelle precedenti raccolte per le località estinte o, nei casi di passaggio di località da non rilevante a rilevante ai fini tariffari, si dovrà procedere alla ripartizione dei dati economici (sarà cura dell'impresa distributrice richiedere nell'ambito della raccolta l'abilitazione alla modifica per la località sulla quale sono stati dichiarati i dati nelle precedenti raccolte).

Con riferimento invece alle località non oggetto di trasformazione, e alla porzione, relativa all'attività di distribuzione, soggetta a trasferimento oneroso (porzione passata a VIR), si procede secondo la procedura di seguito indicata.

Il VIR⁴ dichiarato non può essere superiore all'importo effettivamente pagato al gestore uscente, ed eventualmente all'ente locale concedente, e deve essere coerente con il VIR ritenuto idoneo ai fini tariffari dall'Autorità e con il valore reso disponibile all'Autorità ai fini delle verifiche del bando di gara.

Il VIR, come sopra definito, dovrà essere stratificato come di seguito indicato:

- Nel caso in cui sia disponibile la stratificazione puntuale del VIR e la stessa sia stata pubblicata sul bando di gara, deve essere riportata la stratificazione puntuale del valore delle immobilizzazioni lorde di località ($VIRL_{s,t}^{AT-1}$) di cui all'articolo 1 della determinazione 1 agosto 2016, n. 19/2016 – DIUC (di seguito: determinazione 19/2016) ricostruito secondo le disposizioni previste dalla medesima determinazione 19/2016;
- Nel caso in cui invece non siano disponibili informazioni puntuali desumibili dallo stato di consistenza e/o dalle perizie di stima o nel caso in cui la stratificazione non sia stata pubblicata nel bando di gara, si dovrà:
 - Procedere alla definizione della stratificazione *standard* del valore di rimborso secondo le modalità previste dalla determinazione 3/2020;
 - partendo dai valori determinati al precedente punto, riportare la stratificazione del valore delle immobilizzazioni lorde di località ($VIRL_{s,t}^{AT-1}$) di cui all'articolo 1 della determinazione 19/2016, ricostruito secondo le disposizioni previste dalla medesima determinazione 19/2016.

⁴ Il VIR rilevante ai fini tariffari, da dichiarare nella presente sezione della RAB GAS, comprende i cespiti soggetti a trasferimento oneroso dal gestore uscente o dal Comune compresi i casi previsti:

- dall'articolo 5, comma 14, lettera a, del decreto n. 226/11;
- dall'articolo 5, comma 14, lettera b, del decreto n. 226/11, a seguito dell'introduzione dell'articolo 7.1 bis, con decreto n. 106/15, nei casi in cui la rete è stata ceduta dall'Ente locale al gestore previo pagamento del valore di rimborso;
- dall'articolo 6 della Legge 5 agosto 2022, n. 118, nei casi in cui ci sia l'intenzione da parte del Comune di alienare la propria porzione di rete.

Si evidenzia che gli eventuali investimenti realizzati dal gestore uscente nell'ACI, già ricompresi nel VIR quantificato all'atto della consegna degli impianti, dovranno essere dichiarati convenzionalmente all'anno ACI-1 (**sarà inoltre cura del gestore entrante dichiarare, nell'aggiornamento tariffario successivo ad ACI, i nuovi investimenti realizzati nel medesimo ACI al netto di quelli già ricompresi nel VIR**).

Si precisa che, ai fini del calcolo del fattore di degrado ($FD_{s,t}^{AT-1}$) riportato nella formula di cui all'articolo 1 della determinazione 19/2016, si considera ACI uguale all'anno tariffe (AT) (es. ACI=2025 allora AT=2025) e, come riportato nel chiarimento pubblicato in data 3 ottobre 2016, si utilizzano le vite utili fissate nella RTDG in relazione alle gestioni per ambito.

Pertanto, il parametro $FD_{s,t}^{AT-1}$ dovrà essere calcolato assumendo come anno calcolo (AC) l'anno t-1 rispetto all'ACI (es. ACI=2025 allora AC=2024).

Il vettore del deflatore degli investimenti fissi lordi (d_t^{AT-1} riportato nella seguente TABELLA 1) da utilizzare nella formula dovrà essere espresso a prezzi dell'anno AC ($d_{AT-1}^{AT-1} = 2024$).

TABELLA 1

Anno Cespite (t)	d_t^{AT-1}
1956	38,674
1957	37,599
1958	38,467
1959	38,738
1960	37,183
1961	35,886
1962	34,424
1963	31,842
1964	30,509
1965	30,412
1966	29,594
1967	28,621
1968	27,978
1969	26,419
1970	23,251
1971	22,079
1972	21,376
1973	17,837
1974	13,763
1975	11,739
1976	9,811
1977	8,356
1978	7,380
1979	6,416

1980	5,179
1981	4,236
1982	3,680
1983	3,300
1984	3,021
1985	2,771
1986	2,670
1987	2,558
1988	2,422
1989	2,298
1990	2,156
1991	2,036
1992	1,959
1993	1,887
1994	1,824
1995	1,754
1996	1,696
1997	1,651
1998	1,623
1999	1,599
2000	1,555
2001	1,519
2002	1,481
2003	1,451
2004	1,406
2005	1,364
2006	1,332
2007	1,298
2008	1,258
2009	1,221
2010	1,222
2011	1,194
2012	1,158
2013	1,142
2014	1,141
2015	1,138
2016	1,135
2017	1,135
2018	1,128
2019	1,121
2020	1,114
2021	1,106
2022	1,076
2023	1,013
2024	1,000

Come chiarito nel tavolo tecnico con le Associazioni del 13 giugno 2023 in tema di “Dettagli applicativi della regolazione tariffaria”, qualora nell’applicazione della formula di cui all’articolo 1 della determinazione 19/2016, risultino valori di VIRL pari a zero in quanto completamente ammortizzati⁵, si genera una mancata valorizzazione delle immobilizzazioni lorde di località al 31 dicembre dell’anno $t-1$, con conseguente disallineamento tra quanto effettivamente pagato al gestore uscente e quanto riconosciuto in tariffa.

Pertanto, in tali casi, ai fini dell’applicazione della determinazione 19/2016, si dovrà attribuire il valore delle immobilizzazioni lorde di località per ciascuna tipologia di cespiti s , assumendo convenzionalmente, come anno di entrata in esercizio t , il primo anno che risulta non ancora completamente ammortizzato (a titolo esemplificativo, facendo riferimento alla successiva TABELLA 2 e alla categoria di cespiti “Impianti di derivazione”, l’anno 1974 è l’anno in cui dichiarare il valore complessivo di eventuali valori stratificati precedenti a tale anno).

Si ricorda inoltre che, ai fini della ricostruzione del valore lordo da dichiarare nell’ambito della presente raccolta dati, per i valori dichiarati dall’anno 2013 compreso, il calcolo del fattore di degrado è effettuato assumendo come anno di calcolo AC l’anno AT-1, mentre, per i valori dichiarati con riferimento agli anni precedenti, il calcolo del fattore di degrado è effettuato assumendo come anno di calcolo AC l’anno AT-2.

Questa differenziazione riflette la modifica dei criteri di regolazione introdotta a partire dall’AT 2014 per mitigare gli effetti del *lag regolatorio* nel riconoscimento degli investimenti, a seguito della quale sono stati considerati anche gli investimenti dell’anno AT-1.

Nella TABELLA 2 che segue sono indicati i valori del parametro $(1 - FD_{s,t}^{AT-1})$ della formula riportata al punto 1 della determinazione 19/2016, calcolato secondo i criteri sopra esposti.

TABELLA 2

ANNO	Condotte stradali	Fabbricati	Impianti di derivazione	Impianti principali e secondari	Misuratori elettronici	Misuratori convenzionali $\leq G6$	Misuratori convenzionali $> G6$	Dispositivi Add-on
1965	3,3333%	3,3333%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
1966	5,0000%	5,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
1967	6,6667%	6,6667%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%

⁵ Nei casi in cui il valore di VIRL completamente ammortizzato risulti negativo è sufficiente applicare la regola riportata al successivo capoverso. Nei casi in cui invece il valore di VIRL completamente ammortizzato risulti positivo, il DSO dovrà contattare gli uffici della Direzione Infrastrutture ed indicare le cause che hanno portato a dichiarare in sede di gara un valore di VIR positivo per anni che dovrebbero risultare completamente ammortizzati; la comunicazione dovrà essere effettuata all’indirizzo protocollo@pec.arera.it indicando nell’oggetto: Valori di VIR positivi presenti in anni che tariffariamente risultano giunti a fine vita utile.

1968	8,3333%	8,3333%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
1969	10,0000%	10,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
1970	11,6667%	11,6667%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
1971	13,3333%	13,3333%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
1972	15,0000%	15,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
1973	16,6667%	16,6667%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
1974	18,3333%	18,3333%	2,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
1975	20,0000%	20,0000%	4,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
1976	21,6667%	21,6667%	6,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
1977	23,3333%	23,3333%	8,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
1978	25,0000%	25,0000%	10,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
1979	26,6667%	26,6667%	12,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
1980	28,3333%	28,3333%	14,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
1981	30,0000%	30,0000%	16,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
1982	31,6667%	31,6667%	18,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
1983	33,3333%	33,3333%	20,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
1984	35,0000%	35,0000%	22,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
1985	36,6667%	36,6667%	24,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
1986	38,3333%	38,3333%	26,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
1987	40,0000%	40,0000%	28,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
1988	41,6667%	41,6667%	30,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
1989	43,3333%	43,3333%	32,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
1990	45,0000%	45,0000%	34,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
1991	46,6667%	46,6667%	36,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
1992	48,3333%	48,3333%	38,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
1993	50,0000%	50,0000%	40,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
1994	51,6667%	51,6667%	42,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
1995	53,3333%	53,3333%	44,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
1996	55,0000%	55,0000%	46,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
1997	56,6667%	56,6667%	48,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
1998	58,3333%	58,3333%	50,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
1999	60,0000%	60,0000%	52,0000%	4,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
2000	61,6667%	61,6667%	54,0000%	8,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
2001	63,3333%	63,3333%	56,0000%	12,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
2002	65,0000%	65,0000%	58,0000%	16,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
2003	66,6667%	66,6667%	60,0000%	20,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
2004	68,3333%	68,3333%	62,0000%	24,0000%	0,0000%	0,0000%	5,0000%	0,0000%
2005	70,0000%	70,0000%	64,0000%	28,0000%	0,0000%	0,0000%	10,0000%	0,0000%
2006	71,6667%	71,6667%	66,0000%	32,0000%	0,0000%	0,0000%	15,0000%	0,0000%
2007	73,3333%	73,3333%	68,0000%	36,0000%	0,0000%	0,0000%	20,0000%	0,0000%
2008	75,0000%	75,0000%	70,0000%	40,0000%	0,0000%	0,0000%	25,0000%	0,0000%
2009	76,6667%	76,6667%	72,0000%	44,0000%	6,6667%	6,6667%	30,0000%	6,6667%
2010	78,3333%	78,3333%	74,0000%	48,0000%	13,3333%	13,3333%	35,0000%	13,3333%
2011	80,0000%	80,0000%	76,0000%	52,0000%	20,0000%	20,0000%	40,0000%	20,0000%
2012	81,6667%	81,6667%	78,0000%	56,0000%	26,6667%	26,6667%	45,0000%	26,6667%
2013	81,6667%	81,6667%	78,0000%	56,0000%	26,6667%	26,6667%	45,0000%	26,6667%
2014	83,3333%	83,3333%	80,0000%	60,0000%	33,3333%	33,3333%	50,0000%	33,3333%
2015	85,0000%	85,0000%	82,0000%	64,0000%	40,0000%	40,0000%	55,0000%	40,0000%
2016	86,6667%	86,6667%	84,0000%	68,0000%	46,6667%	46,6667%	60,0000%	46,6667%
2017	88,3333%	88,3333%	86,0000%	72,0000%	53,3333%	53,3333%	65,0000%	53,3333%
2018	90,0000%	90,0000%	88,0000%	76,0000%	60,0000%	60,0000%	70,0000%	60,0000%
2019	91,6667%	91,6667%	90,0000%	80,0000%	66,6667%	66,6667%	75,0000%	66,6667%
2020	93,3333%	93,3333%	92,0000%	84,0000%	73,3333%	73,3333%	80,0000%	73,3333%
2021	95,0000%	95,0000%	94,0000%	88,0000%	80,0000%	80,0000%	85,0000%	80,0000%
2022	96,6667%	96,6667%	96,0000%	92,0000%	86,6667%	86,6667%	90,0000%	86,6667%
2023	98,3333%	98,3333%	98,0000%	96,0000%	93,3333%	93,3333%	95,0000%	93,3333%
2024	100,0000%	100,0000%	100,0000%	100,0000%	100,0000%	100,0000%	100,0000%	100,0000%

4.3.3.1 Modalità di compilazione

Per poter compilare correttamente la maschera, è necessario rispettare i seguenti controlli:

- Tutti i campi sono obbligatori.
- Tutti i campi accettano valori negativi.
- Tutti i campi devono avere al massimo 2 decimali.

4.3.4 Sezione II - Rab Disallineate

La presente sezione è compilabile se si è registrato un affidamento a seguito gara d'ambito nel periodo intercorrente tra il 21 ottobre 2025 e il 31 dicembre 2025 e il campo "Rab disallineata - Art. 24 RTDG" della maschera "Affidamento concessioni a seguito gara d'ambito" risulta uguale a "Sì".

Ai fini del calcolo si deve seguire la procedura riportata nella determina 4 marzo 2020, 4/2020 DIEU.

Inoltre, per le **località trasformate** per le quali in epoca antecedente alla trasformazione è stata già calcolata e riportata all'interno della presente sezione la stratificazione relativa alle Rab Disallineate, l'impresa distributrice dovrà riportare la stratificazione storica degli incrementi patrimoniali. Il valore da riportare deve risultare coerente con quello già dichiarato nelle precedenti raccolte per le località estinte o, nei casi di passaggio di località da non rilevante a rilevante ai fini tariffari, si dovrà procedere alla ripartizione dei dati economici (sarà cura dell'impresa distributrice richiedere nell'ambito della raccolta l'abilitazione alla modifica per la località sulla quale sono stati dichiarati i dati nelle precedenti raccolte)

4.3.4.1 Modalità di compilazione

Per poter compilare correttamente la maschera, è necessario rispettare i seguenti controlli:

- Tutti i campi sono obbligatori.
- Tutti i campi devono essere maggiori o uguali a zero.
- Tutti i campi devono avere al massimo 2 decimali.
- Se nella maschera "**Affidamento concessioni località a seguito gara d'ambito**", il campo "**Perimetro interessato**" è uguale a "*Intero perimetro*", sia la "**Quota non soggetta a trasferimento oneroso**" che la "**Quota soggetta a trasferimento oneroso**" possono essere compilate con valori maggiori di zero.

- Se nella maschera **“Affidamento concessioni località a seguito gara d'ambito”**, il campo **“Perimetro interessato”** è uguale a *“Solo parte comunale”*, solo la **“Quota non soggetta a trasferimento oneroso”** potrà essere compilata con valori maggiori di zero, la **“Quota soggetta a trasferimento oneroso”** dovrà essere lasciata a zero.
- Se nella maschera **“Affidamento concessioni località a seguito gara d'ambito”**, il campo **“Perimetro interessato”** è uguale a *“Solo parte gestore”*, solo la **“Quota soggetta a trasferimento oneroso”** potrà essere compilata con valori maggiori di zero, la **“Quota non soggetta a trasferimento oneroso”** dovrà essere lasciata a zero.

4.3.5 Sezione II - Riclassificazione reti di trasporto

La sezione non è compilabile nell'ambito della presente raccolta dati.

4.3.6 Sezione II bis – Stratificazione contributi

Per le **località nuove** e le **località trasformate** l'impresa distributrice dovrà riportare la stratificazione storica dei contributi. Con riferimento alle località trasformate, il valore da riportare deve risultare coerente con quello già dichiarato nelle precedenti raccolte per le località estinte. o, nei casi di passaggio di località da non rilevante a rilevante ai fini tariffari, si dovrà procedere alla ripartizione dei contributi (sarà cura dell'impresa distributrice richiedere nell'ambito della raccolta l'abilitazione alla modifica per la località sulla quale sono stati dichiarati i dati nelle precedenti raccolte).

In particolare, l'impresa distributrice dovrà dichiarare nella presente sezione la stratificazione storica dei contributi e riportare, in coerenza con quanto dichiarato nella presente sezione, l'equivalente stratificazione nella **“Sezione IV bis – Stratificazione contributi per Dismissioni”** della località sulla quale erano stati dichiarati in precedenza tali contributi.

Nel caso di passaggio a gestione d'ambito intervenuto in data successiva al 20 ottobre 2025, è necessario verificare, ed eventualmente rettificare, che il valore della parte dei contributi relativi alla quota soggetta a trasferimento oneroso sia effettivamente riferito al medesimo perimetro dei cespiti oggetto di trasferimento oneroso e valutati a VIR.

Tali valori dovranno risultare di importo inferiore o uguale rispetto ai dati comunicati con riferimento all'intero perimetro e dovranno necessariamente riferirsi al medesimo perimetro dei cespiti valutati a VIR.

Per tutte le località con stato diverso da **Verificato con l'Ente concedente**, con riferimento ai cespiti di proprietà del gestore uscente o del Comune soggetti a trasferimento a titolo oneroso⁶ al gestore subentrante, è possibile modificare i dati già comunicati nelle precedenti raccolte dati.

I valori riferiti alla quota soggetta a trasferimento oneroso dovranno risultare di importo inferiore o uguale rispetto ai dati comunicati con riferimento all'intero perimetro.

Si ricorda infine che, nel caso in cui lo stato di lavorazione risulti diverso rispetto a quello comunicato nelle precedenti raccolte, lo stesso dovrà essere variato nella maschera **“Stato di lavorazione località”** presente nella sezione **“Dati di Società”**.

4.3.6.1 Modalità di compilazione

Per poter compilare correttamente la maschera, è necessario rispettare i seguenti controlli:

- Tutti i campi sono obbligatori.
- Tutti i campi devono essere maggiori o uguali a zero.
- Tutti i campi devono avere al massimo 2 decimali.
- Il campo **“Quota soggetta a trasferimento oneroso”** deve essere minore o uguale al rispettivo **“Intero perimetro”**.
- Il campo **“Quota non soggetta a trasferimento oneroso”** non è editabile e riporta la differenza tra i rispettivi **“Intero perimetro”** e **“Quota soggetta a trasferimento oneroso”**.

⁶ I valori da inserire nella RAB GAS sono riferiti al valore complessivo oggetto di trasferimento e pertanto ricomprendono anche i casi previsti:

- dall'articolo 5, comma 14, lettera a, del decreto n. 226/11;
- dall'articolo 5, comma 14, lettera b, del decreto n. 226/11, a seguito dell'introduzione dell'articolo 7.1 bis, con decreto n. 106/15, nei casi in cui la rete è stata ceduta dall'Ente locale al gestore previo pagamento del valore di rimborso;
- dall'articolo 6 della Legge 5 agosto 2022, n. 118, nei casi in cui ci sia l'intenzione da parte del Comune di alienare la propria porzione di rete.

4.3.7 Sezione III – Riclassifiche

Per le **località trasformate** la presente sezione va compilata nei casi di riporto di stratificazioni di riclassifiche originariamente attribuite a località estinte (esempio: per separazione impianto di distribuzione) o a località sulle quali sono stati dichiarati i dati anche delle località che passano da non rilevanti a rilevanti ai fini tariffari successivamente al 20 ottobre 2025.

In questo caso il valore da riportare deve essere attribuito in coerenza con quello già dichiarato nella medesima sezione “riclassifiche” nelle precedenti raccolte dati (sarà cura dell'impresa distributrice richiedere nell'ambito della raccolta l'abilitazione alla modifica per la località sulla quale sono stati dichiarati i dati nelle precedenti raccolte).

Per tutte le località con stato diverso da **Verificato con l'Ente concedente**, con riferimento ai cespiti di proprietà del gestore uscente o del Comune soggetti a trasferimento a titolo oneroso⁷ al gestore subentrante, per ciascuna località, è possibile modificare i dati di anni precedenti al 2024 già comunicati nelle precedenti raccolte dati (tali valori dovranno risultare di importo inferiore o uguale rispetto ai dati comunicati con riferimento all'intero perimetro).

Per far ciò, è necessario utilizzare il *link “Rettifica dati inseriti in precedenza”*, che consente di accedere ad una *form* dove deve essere selezionato l'anno solare oggetto delle modifiche.

I valori riferiti alla quota soggetta a trasferimento oneroso dovranno risultare di importo inferiore o uguale rispetto ai dati comunicati con riferimento all'intero perimetro.

Si ricorda infine che nel caso in cui lo stato di lavorazione risulti diverso rispetto a quello comunicato nelle precedenti raccolte, lo stesso dovrà essere variato nella maschera “**Stato di lavorazione località**” presente nella sezione “**Dati di Società**”.

Come descritto nel paragrafo 2.1, è disponibile la funzionalità che consente di selezionare le località (tramite il bottone: SELEZIONA LOCALITÀ) per le quali, con riferimento ai dati di quota parte dichiarati in anni solari precedenti, è necessario apportare delle modifiche.

⁷ I valori da inserire nella RAB GAS sono riferiti al valore complessivo oggetto di trasferimento e pertanto ricomprendono anche i casi previsti:

- dall'articolo 5, comma 14, lettera a, del decreto n. 226/11;
- dall'articolo 5, comma 14, lettera b, del decreto n. 226/11, a seguito dell'introduzione dell'articolo 7.1 bis, con decreto n. 106/15, nei casi in cui la rete è stata ceduta dall'Ente locale al gestore previo pagamento del valore di rimborso;
- dall'articolo 6 della Legge 5 agosto 2022, n. 118, nei casi in cui ci sia l'intenzione da parte del Comune di alienare la propria porzione di rete.

4.3.7.1 Modalità di compilazione

Per poter compilare correttamente la maschera, è necessario rispettare i seguenti controlli:

- Tutti i campi sono obbligatori.
- Tutti i campi devono essere maggiori o uguali a zero.
- Tutti i campi devono avere al massimo 2 decimali.
- Il campo **“Quota soggetta a trasferimento oneroso”** deve essere minore o uguale al rispettivo **“Intero perimetro”**.
- Il campo **“Quota non soggetta a trasferimento oneroso”** non è editabile e riporta la differenza tra i rispettivi **“Intero perimetro”** e **“Quota soggetta a trasferimento oneroso”**.

4.3.8 Sezione III – Riclassifiche per valori VIR

Ai fini della compilazione della presente sezione valgono le modalità indicate al paragrafo 4.3.7.

4.3.9 Sezione III – Riclassifiche per valori RAB DISALLINEATE

Ai fini della compilazione della presente sezione valgono le modalità indicate al paragrafo 4.3.7.

4.3.10 Sezione III bis – Stratificazione Contributi per Riclassifiche

Per le **località trasformate** la presente sezione va compilata nei casi di riporto di stratificazioni di contributi riferiti a riclassifiche originariamente attribuite a località estinte (esempio: per separazione impianto di distribuzione) o a località sulle quali sono stati dichiarati i dati anche delle località che passano da non rilevanti a rilevanti ai fini tariffari successivamente al 20 ottobre 2025.

In questo caso il valore da riportare deve essere attribuito in coerenza con quello già dichiarato nella medesima sezione “contributi per riclassifiche” nelle precedenti raccolte dati (sarà cura dell'impresa distributrice richiedere nell'ambito della raccolta l'abilitazione alla modifica per la località sulla quale sono stati dichiarati i dati nelle precedenti raccolte).

Qualora si intendano dichiarare valori NON nulli di stratificazione dei contributi per riclassifiche, è necessario che siano stati dichiarati contributi per i corrispondenti cespiti, e che tali valori siano stati **precedentemente** salvati nella maschera Contributi.

Per tutte le località con stato diverso da **Verificato con l'Ente concedente**, con riferimento ai cespiti di proprietà del gestore uscente o del Comune soggetti a trasferimento a titolo oneroso⁸ al gestore subentrante, per ciascuna località, è possibile modificare i dati di anni precedenti al 2024 già comunicati nelle precedenti raccolte dati (tali valori dovranno risultare di importo inferiore o uguale rispetto ai dati comunicati con riferimento all'intero perimetro).

Per far ciò, è necessario utilizzare il *link* “**Rettifica dati inseriti in precedenza**”, che consente di accedere ad una *form* dove deve essere selezionato l'anno solare oggetto delle modifiche.

Si ricorda infine che, nel caso in cui lo stato di lavorazione risulti diverso rispetto a quello comunicato nelle precedenti raccolte, lo stesso dovrà essere variato nella maschera “**Stato di lavorazione località**” presente nella sezione “**Dati di Società**”.

Come descritto nel paragrafo 2.1, è disponibile la funzionalità che consente di selezionare le località (tramite il bottone: SELEZIONA LOCALITÀ) per le quali, con riferimento ai dati di quota parte dichiarati in anni solari precedenti, è necessario apportare delle modifiche.

4.3.10.1 Modalità di compilazione

Per poter compilare correttamente la maschera, è necessario rispettare i seguenti controlli:

- Tutti i campi sono obbligatori.
- Tutti i campi devono essere maggiori o uguali a zero.
- Tutti i campi devono avere al massimo 2 decimali.
- Il campo “**Quota soggetta a trasferimento oneroso**” deve essere minore o uguale al rispettivo “**Intero perimetro**”.
- Il campo “**Quota non soggetta a trasferimento oneroso**” non è editabile e riporta la differenza tra i rispettivi “**Intero perimetro**” e “**Quota soggetta a trasferimento oneroso**”.

⁸ I valori da inserire nella RAB GAS sono riferiti al valore complessivo oggetto di trasferimento e pertanto ricomprendono anche i casi previsti:

- dall'articolo 5, comma 14, lettera a, del decreto n. 226/11;
- dall'articolo 5, comma 14, lettera b, del decreto n. 226/11, a seguito dell'introduzione dell'articolo 7.1 bis, con decreto n. 106/15, nei casi in cui la rete è stata ceduta dall'Ente locale al gestore previo pagamento del valore di rimborso;
- dall'articolo 6 della Legge 5 agosto 2022, n. 118, nei casi in cui ci sia l'intenzione da parte del Comune di alienare la propria porzione di rete.

4.3.11 Sezione IV – Dismissioni

Per le **località trasformate** va compilata la presente sezione nei casi di riporto di stratificazioni di dismissioni originariamente attribuite a località estinte (esempio: per separazione impianto di distribuzione) o a località sulle quali sono stati dichiarati i dati anche delle località che passano da non rilevanti a rilevanti ai fini tariffari successivamente al 20 ottobre 2025.

In questo caso il valore da riportare deve essere attribuito in coerenza con quello già dichiarato nella medesima sezione “dismissioni” nelle precedenti raccolte dati (sarà cura dell'impresa distributrice richiedere nell'ambito della raccolta l'abilitazione alla modifica per la località sulla quale sono stati dichiarati i dati nelle precedenti raccolte).

Per “dismissione” si intende il caso di alienazione o dismissione anticipata dei cespiti rispetto alla vita utile rilevante a fini regolatori.

Per tutte le località con stato diverso da **Verificato con l'Ente concedente**, con riferimento ai cespiti di proprietà del gestore uscente o del Comune soggetti a trasferimento a titolo oneroso⁹ al gestore subentrante, per ciascuna località, è possibile modificare i dati di anni precedenti al 2024 già comunicati nelle precedenti raccolte dati (tali valori dovranno risultare di importo inferiore o uguale rispetto ai dati comunicati con riferimento all'intero perimetro).

Per far ciò, è necessario utilizzare il *link “Rettifica dati inseriti in precedenza”*, che consente di accedere ad una *form* dove deve essere selezionato l'anno solare oggetto delle modifiche.

I valori riferiti alla quota soggetta a trasferimento oneroso dovranno risultare di importo inferiore o uguale rispetto ai dati comunicati con riferimento all'intero perimetro.

Si ricorda infine che nel caso in cui lo stato di lavorazione risulti diverso rispetto a quello comunicato nelle precedenti raccolte, lo stesso dovrà essere variato nella maschera **“Stato di lavorazione località”** presente nella sezione **“Dati di Società”**.

⁹ I valori da inserire nella RAB GAS sono riferiti al valore complessivo oggetto di trasferimento e pertanto ricomprendono anche i casi previsti:

- dall'articolo 5, comma 14, lettera a, del decreto n. 226/11;
- dall'articolo 5, comma 14, lettera b, del decreto n. 226/11, a seguito dell'introduzione dell'articolo 7.1 bis, con decreto n. 106/15, nei casi in cui la rete è stata ceduta dall'Ente locale al gestore previo pagamento del valore di rimborso;
- dall'articolo 6 della Legge 5 agosto 2022, n. 118, nei casi in cui ci sia l'intenzione da parte del Comune di alienare la propria porzione di rete.

Come descritto nel paragrafo 2.1, è disponibile la funzionalità che consente di selezionare le località (tramite il bottone: SELEZIONA LOCALITÀ) per le quali, con riferimento ai dati di quota parte dichiarati in anni solari precedenti, è necessario apportare delle modifiche.

4.3.11.1 Modalità di compilazione

Per poter compilare correttamente la maschera, è necessario rispettare i seguenti controlli:

- Tutti i campi sono obbligatori.
- Tutti i campi devono essere maggiori o uguali a zero.
- Tutti i campi devono avere al massimo 2 decimali.
- Il campo **“Quota soggetta a trasferimento oneroso”** deve essere minore o uguale al rispettivo **“Intero perimetro”**.
- Il campo **“Quota non soggetta a trasferimento oneroso”** non è editabile e riporta la differenza tra i rispettivi **“Intero perimetro”** e **“Quota soggetta a trasferimento oneroso”**.

4.3.12 Sezione IV – Dismissioni per valori VIR

Ai fini della compilazione della presente sezione valgono le modalità indicate al paragrafo 4.3.11.

4.3.13 Sezione IV – Dismissioni per valori RAB DISALLINEATE

Ai fini della compilazione della presente sezione valgono le modalità indicate al paragrafo 4.3.11.

4.3.14 Sezione IV bis – Stratificazione contributi per dismissioni

Per le **località trasformate** va compilata la presente sezione nei casi di riporto di stratificazioni di contributi riferiti a dismissioni originariamente attribuite a località estinte (esempio: per separazione impianto di distribuzione) o a località sulle quali sono stati dichiarati i dati anche delle località che passano da non rilevanti a rilevanti ai fini tariffari successivamente al 20 ottobre 2025. In questo caso il valore da riportare deve essere attribuito in coerenza con quello già dichiarato nella medesima sezione “contributi per dismissioni” nelle precedenti raccolte dati (sarà cura dell'impresa distributrice richiedere nell'ambito della raccolta l'abilitazione alla modifica per la località sulla quale sono stati dichiarati i dati nelle precedenti raccolte).

Qualora si intendano dichiarare valori NON nulli di stratificazione dei contributi per dismissioni, è necessario che siano stati dichiarati contributi per i corrispondenti cespiti, e che tali valori siano stati **precedentemente** salvati nella maschera Contributi.

Per tutte le località con stato diverso da **Verificato con l'Ente concedente**, con riferimento ai cespiti di proprietà del gestore uscente o del Comune soggetti a trasferimento a titolo oneroso¹⁰ al gestore subentrante, per ciascuna località, è possibile modificare i dati di anni precedenti al 2024 già comunicati nelle precedenti raccolte dati (tali valori dovranno risultare di importo inferiore o uguale rispetto ai dati comunicati con riferimento all'intero perimetro).

Per far ciò, è necessario utilizzare il *link* “**Rettifica dati inseriti in precedenza**”, che consente di accedere ad una *form* dove deve essere selezionato l'anno solare oggetto delle modifiche.

Si ricorda infine che nel caso in cui lo stato di lavorazione risulti diverso rispetto a quello comunicato nelle precedenti raccolte, lo stesso dovrà essere variato nella maschera “**Stato di lavorazione località**” presente nella sezione “**Dati di Società**”.

Come descritto nel paragrafo 2.1, è disponibile la funzionalità che consente di selezionare le località (tramite il bottone: SELEZIONA LOCALITÀ) per le quali, con riferimento ai dati di quota parte dichiarati in anni solari precedenti, è necessario apportare delle modifiche.

4.3.14.1 Modalità di compilazione

Per poter compilare correttamente la maschera, è necessario rispettare i seguenti controlli:

- Tutti i campi sono obbligatori.
- Tutti i campi devono essere maggiori o uguali a zero.
- Tutti i campi devono avere al massimo 2 decimali.
- Il campo “**Quota soggetta a trasferimento oneroso**” deve essere minore o uguale al rispettivo “**Intero perimetro**”.

¹⁰ I valori da inserire nella RAB GAS sono riferiti al valore complessivo oggetto di trasferimento e pertanto ricomprendono anche i casi previsti:

- dall'articolo 5, comma 14, lettera a, del decreto n. 226/11;
- dall'articolo 5, comma 14, lettera b, del decreto n. 226/11, a seguito dell'introduzione dell'articolo 7.1 bis, con decreto n. 106/15, nei casi in cui la rete è stata ceduta dall'Ente locale al gestore previo pagamento del valore di rimborso;
- dall'articolo 6 della Legge 5 agosto 2022, n. 118, nei casi in cui ci sia l'intenzione da parte del Comune di alienare la propria porzione di rete.

- Il campo **“Quota non soggetta a trasferimento oneroso”** non è editabile e riporta la differenza tra i rispettivi **“Intero perimetro”** e **“Quota soggetta a trasferimento oneroso”**.

4.4 Attività di misura

4.4.1 Sezione I – Risultati fisici

La presente sezione deve essere compilata per le **località trasformate**.

Il valore da riportare deve risultare coerente con quello già dichiarato nelle precedenti raccolte per le località estinte o, nei casi di passaggio di località da non rilevante a rilevante ai fini tariffari, si dovrà procedere alla ripartizione dei dati fisici (sarà cura dell'impresa distributrice richiedere nell'ambito della raccolta l'abilitazione alla modifica per la località sulla quale sono stati dichiarati i dati nelle precedenti raccolte).

4.4.1.1 Modalità di compilazione

Per poter compilare correttamente la maschera, è necessario rispettare i seguenti controlli:

- Tutti i campi sono obbligatori.
- Tutti i campi devono essere maggiori o uguali a zero.
- Tutti i campi devono essere interi.

4.4.2 Sezione II – Costo Storico

Devono essere compilate le seguenti due sottosezioni:

- Cespiti per categoria;
- Cespiti per classe di gruppo di misura.

In particolare, per le località nuove e le località trasformate l'impresa distributrice dovrà riportare la stratificazione storica degli incrementi patrimoniali (fino all'anno 2011 incluso si utilizza la sottosezione "*Cespiti per categoria*", dall'anno 2012 si utilizza la sottosezione "*Cespiti per classe di gruppo di misura*").

Per le **località trasformate** l'impresa distributrice dovrà riportare la stratificazione storica degli incrementi patrimoniali. Il valore da riportare deve risultare coerente con quello già dichiarato nelle precedenti raccolte per le località estinte o, nei casi di passaggio di località da non rilevante a rilevante ai fini tariffari, si dovrà procedere alla ripartizione dei dati economici (sarà cura dell'impresa distributrice richiedere nell'ambito della raccolta l'abilitazione alla modifica per la località sulla quale sono stati dichiarati i dati nelle precedenti raccolte).

Con riferimento alle **località nuove**, l'impresa distributrice dovrà riportare:

- il valore di eventuali investimenti realizzati ed entrati in esercizio in anni precedenti il 2024, indicando l'incremento patrimoniale a costo storico in corrispondenza dell'anno di entrata in esercizio;
- il valore del saldo delle immobilizzazioni in corso risultante all'anno 2023, in corrispondenza della voce [LIC].
- il valore dei nuovi investimenti realizzati nel 2024 **al netto delle immobilizzazioni in corso [NI (no LIC)]**;
- il valore delle immobilizzazioni in corso realizzate nel 2024 **[LIC]**;
- il valore delle immobilizzazioni in corso di anni precedenti entrate in esercizio nel 2024 **[LIC prec.]**;
- il valore pre-consuntivo dei nuovi investimenti del 2025 **al netto delle immobilizzazioni in corso [NI (no LIC)]**;
- il valore pre-consuntivo delle immobilizzazioni in corso del 2025 **[LIC]**.

Sempre con riferimento alle **località nuove**, la determinazione 13 settembre 2022, 6/2022 DIEU (di seguito: determinazione 6/2022) prevede l'introduzione di una nuova categoria denominata "Misuratori e dispositivi *add on* reinstallati a seguito di verifica periodica ex decreto 93/17" (di seguito: **Reinstallati >G6**), per gli anni cespite a partire dal 2020 incluso, con vita utile ai fini tariffari del nuovo cespite pari convenzionalmente a 7 (sette) anni.

Con la presente raccolta dati si dovranno quindi inserire i dati relativi alla nuova categoria di cespite per l'anno dati 2024, secondo le modalità previste dalla sopra citata determinazione 6/2022.

Pertanto, con riferimento alla sezione ATTIVITÀ DI MISURA e alla sottosezione II – COSTO STORICO, riportare per l'anno 2024, in corrispondenza della colonna "**Reinstallati >G6**", voce **NI (No Lic)**, il valore residuo dei misuratori dismessi per verifiche metrologiche e successivamente reinstallati (vedi successiva figura 4.1).

Ai fini dell'individuazione del valore residuo da dichiarare, si ricorda che la determinazione 6/2022 prevede di rendere disponibile un apposito strumento di calcolo esemplificativo delle modalità operative alla medesima determinazione 6/2022 (Allegato B alla determinazione 6/2022); il predetto Allegato B è stato aggiornato per l'utilizzo fino all'anno dati 2024.

Nel caso di utilizzo dell'Allegato B, Il valore calcolato nella colonna denominata $CS_{n,g}^{new}$ presente nei fogli di lavoro **“COSTO STANDARD”** e **“NO COSTO STANDARD”**, deve essere riportato nella presente raccolta come sommatoria, per **ciascun anno dati reinstallazione** presente nei fogli di lavoro sopra indicati, in corrispondenza dell'anno cespite (esempio: **anno dati reinstallazione 2024**, riportare la somma dei valori di $CS_{n,g}^{new}$ riportati nell'Allegato B ai fogli di lavoro sopra indicati, in corrispondenza dell'anno cespite 2024 sotto la colonna **“Reinstallati >G6”**, voce **NI (No Lic)**).

Con riferimento ai casi di trasformazione da altri gas a gas naturale o a GNL assimilato a reti interconnesse intervenute in data successiva al 20 ottobre 2025, dovrà essere cura del distributore richiedere la cancellazione di eventuali investimenti già dichiarati in precedenza sulla località GPL dall'anno 2012 nella sottosezione **“Cespiti per categoria”** e il contestuale inserimento nella sottosezione **“Cespiti per classe di Gruppo di Misura”**, anche al fine di evitare il rischio di duplicazioni nei riconoscimenti tariffari.

Con riferimento alle località che passano da non rilevanti a rilevanti ai fini tariffari in data successiva al 20 ottobre 2025, l'impresa distributrice dovrà dichiarare nella **“SEZIONE II COSTO STORICO”** la stratificazione storica degli incrementi patrimoniali e riportare, in coerenza con quanto dichiarato nella medesima **“SEZIONE II COSTO STORICO”**, l'equivalente stratificazione nella **“SEZIONE IV DISMISSIONI”** della località sulla quale erano stati dichiarati in precedenza tali investimenti.

Nel dettaglio, nella sottosezione **“Cespiti per categoria”** dovranno essere inseriti:

- i valori relativi alla categoria di cespite **“Misuratori impianti RE.MI. (tradizionali ed elettronici)”**;
- i valori relativi alla categoria di cespite **“Concentratori”**¹¹.

Invece nella sottosezione **“Cespiti per classe di gruppo di misura”** dovranno essere inseriti:

¹¹ Si ricorda che a partire dall'anno tariffe 2023 il valore dei concentratori, unitamente al valore della componente relativa alla telelettura/telegestione, viene calcolato in maniera parametrica e pertanto, a partire dalla raccolta dati da utilizzare per la determinazione delle tariffe di riferimento definitive del 2023 e provvisorie del 2024, i dati da inserire per tale categoria di cespiti risultano essere facoltativi.

- i valori relativi alle classi di misuratori appartenenti alla categoria “Misuratori elettronici integrati conformi alle Direttive misura gas¹²”, esclusi i misuratori tradizionali resi elettronici a seguito dell’installazione dell’add on;
- i valori relativi alle classi di misuratori, raggruppate in “ $G4 \leq \text{Misuratore} \leq G6$ ” e “ $>G6$ ”, appartenenti alla categoria “**Misuratori tradizionali non conformi alle Direttive misura gas**”, inclusi quelli su cui è stato installato l’add on;
- i valori relativi agli *add on* installati raggruppati in “ $G6 < \text{Misuratore} \leq G40$ ” e “ $>G40$ ”.

Al fine di evitare duplicazioni nel riconoscimento dei costi, nella colonna “ $>G6$ ” va inserito il costo del solo misuratore, mentre il costo dell’*add on* va inserito nella colonna relativa agli *Add on* sulla base dei due raggruppamenti, “ $G6 < \text{Misuratore} \leq G40$ ” e “ $>G40$ ”.

Per tutte le località con stato diverso da **Verificato con l’Ente concedente**, con riferimento ai cespiti di proprietà del gestore uscente o del Comune¹³ soggetti a trasferimento a titolo oneroso al gestore subentrante, è possibile modificare i dati già comunicati nelle precedenti raccolte dati.

In particolare, i valori riferiti alla quota di proprietà dell’impresa distributrice dovranno risultare di importo inferiore o uguale rispetto ai dati comunicati per il calcolo delle tariffe.

Si ricorda che nel caso in cui lo stato di lavorazione risulti diverso rispetto a quello comunicato nelle precedenti raccolte, lo stesso dovrà essere variato nella sezione “**Stato di lavorazione località**” presente nei “**Dati di Società**”.

4.4.2.1 Modalità di compilazione

Per poter compilare correttamente la maschera, è necessario rispettare i seguenti controlli:

- Tutti i campi sono obbligatori.

¹² Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas.

¹³ I valori da inserire nella RAB GAS sono riferiti al valore complessivo oggetto di trasferimento oneroso e pertanto ricomprendono anche i casi previsti:

- dall’articolo 5, comma 14, lettera a, del decreto n. 226/11;
- dall’articolo 5, comma 14, lettera b, del decreto n. 226/11, a seguito dell’introduzione dell’articolo 7.1 bis, con decreto n. 106/15, nei casi in cui la rete è stata ceduta dall’Ente locale al gestore previo pagamento del valore di rimborso;
- dall’articolo 6 della Legge 5 agosto 2022, n. 118, nei casi in cui ci sia l’intenzione da parte del Comune di alienare la propria porzione di rete.

- Tutti i campi devono essere maggiori o uguali a zero.
- Tutti i campi devono avere al massimo 2 decimali.
- Il campo **“Quota soggetta a trasferimento oneroso”** deve essere minore o uguale al rispettivo **“Intero perimetro”**.
- Il campo **“Quota non soggetta a trasferimento oneroso”** non è editabile e riporta la differenza tra i rispettivi **“Intero perimetro”** e **“Quota soggetta a trasferimento oneroso”**.

4.4.3 Sezione II - VIR

Con riferimento all'attività di misura, valgono le regole indicate al punto 4.3.3 del presente documento.

4.4.4 Sezione II - Rab Disallineate

Con riferimento all'attività di misura, valgono le regole indicate al punto 4.3.4 del presente documento.

4.4.5 Sezione II - Riclassificazione reti di trasporto

La presente sezione non è compilabile nell'ambito della presente raccolta dati.

4.4.6 Sezione II bis – Stratificazione contributi

Per le **località nuove** e le **località trasformate** l'impresa distributrice dovrà riportare la stratificazione storica dei contributi. Il valore da riportare deve risultare coerente con quello già dichiarato nelle precedenti raccolte per le località estinte o, nei casi di passaggio di località da non rilevante a rilevante ai fini tariffari, si dovrà procedere alla ripartizione dei contributi (sarà cura dell'impresa distributrice richiedere nell'ambito della raccolta l'abilitazione alla modifica per la località sulla quale sono stati dichiarati i dati nelle precedenti raccolte).

Devono essere compilate le seguenti due sottosezioni:

- Cespiti per categoria;
- Cespiti per classe di gruppo di misura.

Per le località nuove e le località trasformate l'impresa distributrice dovrà riportare la stratificazione storica dei contributi incassati (fino all'anno 2011 incluso si utilizza la sottosezione *“Cespiti per categoria”*, dall'anno 2012 si utilizza la sottosezione *“Cespiti per classe di gruppo di misura”*); nei casi di separazione/unione il valore da riportare deve risultare coerente con quello già dichiarato nelle precedenti raccolte per le località estinte.

Con riferimento ai casi di trasformazione da GPL a gas naturale intervenute in data successiva al 20 ottobre 2025, dovrà essere cura del distributore richiedere la cancellazione di eventuali contributi già dichiarati in precedenza sulla località GPL dall'anno 2012 nella sottosezione **“Cespiti per categoria”** e il contestuale inserimento nella sottosezione **“Cespiti per classe di Gruppo di Misura”**, anche al fine di evitare il rischio di duplicazioni nei riconoscimenti tariffari.

Con riferimento alle località che passano da non rilevanti a rilevanti ai fini tariffari in data successiva al 20 ottobre 2025, l'impresa distributrice dovrà dichiarare nella presente sezione la stratificazione storica dei contributi e riportare, in coerenza con quanto dichiarato nella presente sezione, l'equivalente stratificazione nella “Sezione IV bis – Stratificazione contributi per Dismissioni” della località sulla quale erano stati dichiarati in precedenza tali contributi.

Nel dettaglio, nella sottosezione *“Cespiti per categoria”* dovranno essere inseriti:

- il valore dei contributi relativi alla categoria di cespiti **“Misuratori impianti RE.MI. (tradizionali ed elettronici)”**;
- il valore dei contributi relativi alla categoria di cespiti **“Concentratori”**.

Invece nella sottosezione *“Cespiti per classe di gruppo di misura”* dovranno essere inseriti:

- il valore dei contributi relativi alle classi di misuratori appartenenti alla categoria **“Misuratori elettronici integrati conformi alle Direttive misura gas¹⁴”**, esclusi i misuratori tradizionali resi elettronici a seguito dell'installazione dell'add on;
- il valore dei contributi relativi alle classi di misuratori, raggruppate in **“ $G4 \leq \text{Misuratore} \leq G6$ ”** e **“ $>G6$ ”**, appartenenti alla categoria **“Misuratori tradizionali non conformi alle Direttive misura gas”**, inclusi quelli su cui è stato installato l'add on;

¹⁴ Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas.

- il valore dei contributi relativi agli *add on* installati raggruppati in “G6 < Misuratore ≤ G40” e “>G40”.

Per tutte le località con stato diverso da **Verificato con l’Ente concedente**, con riferimento ai cespiti di proprietà del gestore uscente o del Comune soggetti a trasferimento a titolo oneroso¹⁵ al gestore subentrante, è possibile modificare i dati già comunicati nelle precedenti raccolte dati.

Nel caso di passaggio a gestione d’ambito intervenuto in data successiva al 20 ottobre 2025, è necessario verificare, ed eventualmente rettificare, che il valore della parte dei contributi relativi alla quota soggetta a trasferimento oneroso sia effettivamente riferito al medesimo perimetro dei cespiti oggetto di trasferimento oneroso e valutati a VIR.

Tali valori dovranno risultare di importo inferiore o uguale rispetto ai dati comunicati con riferimento all’intero perimetro e dovranno necessariamente riferirsi al medesimo perimetro dei cespiti valutati a VIR.

Si ricorda infine che, nel caso in cui lo stato di lavorazione risulti diverso rispetto a quello comunicato nelle precedenti raccolte, lo stesso dovrà essere variato nella maschera “**Stato di lavorazione località**” presente nella sezione “**Dati di Società**”.

4.4.6.1 Modalità di compilazione

Per poter compilare correttamente la maschera, è necessario rispettare i seguenti controlli:

- Tutti i campi sono obbligatori.
- Tutti i campi devono essere maggiori o uguali a zero.
- Tutti i campi devono avere al massimo 2 decimali.

¹⁵ I valori da inserire nella RAB GAS sono riferiti al valore complessivo oggetto di trasferimento e pertanto ricomprendono anche i casi previsti:

- dall’articolo 5, comma 14, lettera a, del decreto n. 226/11;
- dall’articolo 5, comma 14, lettera b, del decreto n. 226/11, a seguito dell’introduzione dell’articolo 7.1 bis, con decreto n. 106/15, nei casi in cui la rete è stata ceduta dall’Ente locale al gestore previo pagamento del valore di rimborso;
- dall’articolo 6 della Legge 5 agosto 2022, n. 118, nei casi in cui ci sia l’intenzione da parte del Comune di alienare la propria porzione di rete.

- Il campo **“Quota soggetta a trasferimento oneroso”** deve essere minore o uguale al rispettivo **“Intero perimetro”**.
- Il campo **“Quota non soggetta a trasferimento oneroso”** non è editabile e riporta la differenza tra i rispettivi **“Intero perimetro”** e **“Quota soggetta a trasferimento oneroso”**.

4.4.7 Sezione III – Riclassifiche

Ai fini della compilazione della presente sezione valgono le modalità indicate al paragrafo 4.3.7.

4.4.8 Sezione III – Riclassifiche per valori VIR

Ai fini della compilazione della presente sezione valgono le modalità indicate al paragrafo 4.3.7.

4.4.9 Sezione III – Riclassifiche per valori RAB DISALLINEATE

Ai fini della compilazione della presente sezione valgono le modalità indicate al paragrafo 4.3.7.

4.4.10 Sezione III bis – Stratificazione Contributi per Riclassifiche

Ai fini della compilazione della presente sezione valgono le modalità indicate al paragrafo 4.3.10.

4.4.11 Sezione IV – Dismissioni

Ai fini della compilazione della presente sezione valgono le modalità indicate al paragrafo 4.3.11.

4.4.12 Sezione IV - Dismissioni G4/G6 disinstallati

La presente sezione va compilata solo nei casi di località oggetto di separazione e/o unione con altre località e per le località che passano da non rilevanti a rilevanti ai fini tariffari, sorte successivamente al 20 ottobre 2025.

Con riferimento a tali località, qualora sia necessario inserire i dati tariffari di cui alla determinazione 1/2023 DINE, si invitano i distributori interessati a comunicare agli uffici dell'unità ILG, attraverso l'invio della richiesta all'indirizzo protocollo@pec.arera.it con oggetto **“INSERIMENTO DATI PER LOCALITÀ SEPARATE E/O UNITE”**, l'elenco delle località interessate per le quali si rende necessario tale inserimento.

Sarà cura degli uffici indicare le modalità operative relative a tale attività (si invitano pertanto i richiedenti ad indicare all'interno della comunicazione un nominativo di riferimento con recapito telefonico).

4.4.13 Sezione IV – Dismissioni per valori VIR

Ai fini della compilazione della presente sezione valgono le modalità indicate al paragrafo 4.3.11.

4.4.14 Sezione IV – Dismissioni per valori RAB DISALLINEATE

Ai fini della compilazione della presente sezione valgono le modalità indicate al paragrafo 4.3.11.

4.4.15 Sezione IV bis – Stratificazione contributi per Dismissioni

Ai fini della compilazione della presente sezione valgono le modalità indicate al paragrafo 4.3.14.

4.5 Allegati

4.5.1 Invio certificazioni

Indice raccolte	Anagrafiche	Pannello di controllo RACCOLTA
-----------------	-------------	-----------------------------------

INVIO CERTIFICAZIONI - ANNO 2018

Certificazioni da scaricare e inviare obbligatoriamente

RICHIESTA DI DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DI RIFERIMENTO
Deve essere firmato dal legale rappresentante dell'impresa distributrice (articolo 2 comma 1 della RTDG)

Nome: Determinazione Tariffa.pdf Data invio: 21-11-2019 

DICHIARAZIONE DI VERIDICITA' DEI DATI TRASMESSI.
È la dichiarazione di cui all'articolo 2 comma 4 della RTDG.

Nome: Dichiarazione veridicità.pdf Data invio: 21-11-2019 

DICHIARAZIONE RELATIVA AI DATI DI INVESTIMENTO A PRECONSUNTIVO

Nome: Dichiarazione dati investimento.pdf Data invio: 21-11-2019 

RICHIESTA DI DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DI RIFERIMENTO PER LE LOCALITÀ SORTE DOPO IL 16 OTTOBRE 2019

Nessun file selezionato. (sostituirà l'eventuale file precedentemente caricato)

 [Download template](#)

Certificazione non ancora caricata

DICHIARAZIONE DI VERIDICITÀ DEI DATI TRASMESSI PER LE LOCALITÀ SORTE DOPO IL 16 OTTOBRE 2019

Nessun file selezionato. (sostituirà l'eventuale file precedentemente caricato)

 [Download template](#)

Certificazione non ancora caricata

Figura 5.6: Sezione invio certificazioni

Le certificazioni che devono essere caricate sono quelle di seguito riportate nel presente documento (allegato 4 e allegato 5).

L'obbligo di caricamento vale solo per le imprese di distribuzione che gestiscono località nuove o località trasformate o che hanno avviato una gestione d'ambito nel periodo tra il 21 ottobre 2025 e il 31 dicembre 2025 estremi inclusi.

Nella pagina certificazioni sono anche visibili ma non modificabili le dichiarazioni già caricate nella precedente raccolta dati.

Per caricare i file occorre premere il bottone Sfoglia¹⁶, selezionare il file dal proprio disco fisso e confermare premendo il tasto Allega. L'operazione deve essere ripetuta per ciascuna delle dichiarazioni che si intendono caricare, ognuna delle quali deve essere contenuta in **un singolo file**. Una volta caricati i file desiderati, salvare prima di abbandonare la pagina. Affinché il salvataggio vada a buon fine è necessario che tutte le certificazioni obbligatorie siano state inviate.

Si raccomanda di caricare dei file separati per ciascuna delle dichiarazioni richieste, ognuno dei quali contenente le sole informazioni pertinenti.

¹⁶ Il nome e l'aspetto di questo bottone possono variare a seconda del browser utilizzato.

Richiesta di determinazione della tariffa di riferimento per le località sorte dopo il 20 ottobre 2025, per le località in avviamento e per l'avvio di gestione d'ambito tariffario intervenute nel periodo dal 21 ottobre 2025 al 31 dicembre 2025

IL/LA SOTTOSCRITTO/A _____
NATO/A A _____
IL _____
RESIDENTE IN _____
VIA _____
IN QUALITÀ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ _____
AVENTE SEDE LEGALE IN _____ VIA _____
CODICE FISCALE _____ PARTITA IVA _____
TELEFAX _____ TELEFONO _____
INDIRIZZO E-MAIL _____

richiede a codesta Autorità

AI SENSI DELL'ARTICOLO 2, COMMA 1 DELL'ALLEGATO A ALLA DELIBERAZIONE 29 DICEMBRE 2022, 737/2022/R/GAS, DI DETERMINARE LA TARIFFA DI RIFERIMENTO, **PER LE LOCALITÀ SORTE SUCCESSIVAMENTE AL 20 OTTOBRE 2025 E FINO AL 31 DICEMBRE 2025, PER LE LOCALITÀ IN AVVIAMENTO E PER L'AVVIO DELLE GESTIONI D'AMBITO TARIFFARIO INTERVENUTE NEL PERIODO 21 OTTOBRE 2025 E FINO AL 31 DICEMBRE 2025** PER LA SOCIETÀ SOPRA INDICATA.

AL RIGUARDO ALLEGA DICHIARAZIONE DI VERIDICITÀ RELATIVA ALL'INVIO DEI DATI ED INFORMAZIONI ED ALLA VERIDICITÀ DEGLI STESSI NELL'AMBITO DELLE DISPOSIZIONI PER LA REGOLAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ATTIVITÀ DI DISTRIBUZIONE E MISURA DEL GAS DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 29 DICEMBRE 2022, 737/2022/R/GAS.

DATA

IN FEDE

Allegato 5

**Dichiarazione relativa all'invio dei dati ed informazioni ed alla veridicità degli stessi
nell'ambito delle disposizioni per la regolazione delle tariffe per l'attività di
distribuzione e misura del gas di cui alla deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2022,
737/2022/R/gas**

IL/LA SOTTOSCRITTO/A _____
NATO/A A _____
IL _____
RESIDENTE IN _____
VIA _____
IN QUALITÀ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ _____
AVENTE SEDE LEGALE IN _____ VIA _____
CODICE FISCALE _____ PARTITA IVA _____
TELEFAX _____ TELEFONO _____
INDIRIZZO E-MAIL _____

DICHIARA CHE

- CON RIFERIMENTO ALLE LOCALITÀ SORTE SUCCESSIVAMENTE AL 20 OTTOBRE 2025 E FINO AL 31 DICEMBRE 2025 E ALLE LOCALITÀ IN AVVIAMENTO LE INFORMAZIONI E I DATI TRASMESSI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DI RIFERIMENTO PROVVISORIA PER L'ANNO 2026 E PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DI RIFERIMENTO DEFINITIVA PER L'ANNO 2025 IN DATA _____ SONO COMPLETI E VERITIERI;
- CON RIFERIMENTO ALLE LOCALITÀ SORTE SUCCESSIVAMENTE AL 20 OTTOBRE 2025 E FINO AL 31 DICEMBRE 2025 E ALLE LOCALITÀ IN AVVIAMENTO, LE INFORMAZIONI E I DATI DI NATURA PATRIMONIALE TRASMESSI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DI RIFERIMENTO PROVVISORIA PER L'ANNO 2026 E PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DI RIFERIMENTO DEFINITIVA PER L'ANNO 2025 IN DATA _____ CORRISPONDONO CON I VALORI CONTENUTI NEI LIBRI CONTABILI DELL'IMPRESA E/O, SE APPLICABILE, DEL SOGGETTO PROPRIETARIO DEI CESPITI E CHE TALI DATI E INFORMAZIONI, LIMITATAMENTE AI CESPITI OGGETTO DI ACQUISIZIONE NEL CORSO DELL'ANNO 2025, CORRISPONDONO CON I VALORI CONTENUTI NEI LIBRI CONTABILI DEL SOGGETTO ACQUISITO;
- IN CASO DI ASSEGNAZIONE DI CONCESSIONI PER AMBITO INTERVENUTE SUCCESSIVAMENTE AL 20 OTTOBRE 2025 E FINO AL 31 DICEMBRE 2025, LE INFORMAZIONI E I DATI TRASMESSI IN DATA _____ RISULTANO COERENTI CON LE INFORMAZIONI E I DATI CONTENUTI NEI BANDI DI GARA PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI AMBITI, DI CUI ALL'ARTICOLO 9 DEL DECRETO 12 NOVEMBRE 2011, N. 226, COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO E INTEGRATO, E CON LA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA DALL'IMPRESA DISTRIBUTTRICE IN SEDE DI GARA.
- L'IMPORTO DICHIARATO COME VIR NON È SUPERIORE ALL'IMPORTO EFFETTIVAMENTE PAGATO AL GESTORE USCENTE O ALL'ENTE LOCALE CONCEDENTE;
- IL VALORE DEL VIR È COERENTE CON IL VIR RITENUTO IDONEO AI FINI TARIFFARI DALL'AUTORITÀ OVVERO È COERENTE CON IL VALORE RESO DISPONIBILE ALL'AUTORITÀ AI FINI DELLE VERIFICHE DEL BANDO DI GARA;
- IN CASO DI DISACCORDO TRA GESTORE USCENTE ED ENTE LOCALE CONCEDENTE SONO STATE APPLICATE LE DISPOSIZIONI PREVISTE DALL'ARTICOLO 5, COMMA 16 DEL DECRETO 12 NOVEMBRE 2011, N. 226.

DATA

IN FEDE

5 Richiesta di informazioni

Per eventuali informazioni e supporto di tipo tecnico è possibile contattare il numero verde:



attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 20.00. In alternativa è disponibile l'indirizzo di posta elettronica: infoanagrafica@arera.it

L'eventuale rettifica dei dati già inviati in modo definitivo deve essere autorizzata dall'Autorità. L'esercente può iniziare l'operazione di richiesta di rettifica contattando il servizio clienti al numero e all'indirizzo *e-mail* sopra riportati.

Se l'Autorità deciderà di abilitare l'utente per questa operazione, gli verrà inviata un'*e-mail* di notifica e comparirà, all'interno della raccolta, un bottone che consentirà all'utente di effettuare la richiesta all'Autorità. Nella richiesta deve essere specificata la motivazione della rettifica. Gli uffici dell'Autorità, valutata la motivazione, decideranno se autorizzare la modifica e l'utente sarà avvisato tramite *e-mail*.

Nelle *e-mail* è sempre necessario indicare ragione sociale e PIVA del soggetto per il quale si sta inviando la richiesta e un recapito telefonico del referente.